COLLEZIONE

DEI DOCUMENTI OFFICIALI

TANTO PUBBLICI, CHE SEGRETI

Che hanno avuto luogo fra il Governo di Francia, e quello d'Inghilterra dal 26 Decembre 1799 fino all'ultima dichiarazione di guerra, e di tutte le loro corrispondenze.

QUESTO PUÒ SERVIRE DI STORIA

Della Guerra di queste due Potenze, poichè trovansi in esso tutti gli Articoli segreti, e fino ad ora incogniti delle rotture che hanno avuto luogo tra di loro; tutti i Tentativi fatti da ambidue per ottenere la Pace; e l'interesse preso da Esse a favore del destino delle diverse Potenze del Continente; e specialmente poi le vere, ed interessanti cagioni del ricominciamento della Guerra attuale.

TOMO IV

FIRENZE MDCCCIII
PRESSO LEONARDO CIARDETTI E COMP.
Vendesi da Guglielmo Piatti

PARTE QUARTA

Alcune circostanze particolari avevano dato nuove ansietà. Si erano stabiliti sulle Coste dell'Olanda incrociatori Inglesi, e il Ministro delle relazioni estere aveva dovuto su questo proposito indirizzare all' Ambasciatore d'Inghilterra la nota seguente.

Parigi 4 Germinale anno 11.

„ Il sottoscritto Ministro delle relazioni estere, è incaricato di dimandare al Sig. Ambasciatore d'Inghilterra una spiegazione categorica sulla violazione del territorio Francese che è stata fatta per lo sbarco di ottanta masnadieri fra Ostenda e Dunkerque, i quali sono stati gettati sulla costa dai bastimenti di S. M. Britannica. Si sa di più che un brick del Re si è ugualmente ancorato nella rada di Ostenda; che ha obbligato una scialuppa Francese a portare in terra sedici stranieri, che hanno servito nei ranghi dell'armata Britannica, e si dimanda con meraviglia, qual cosa abbia potuto spingerli a violare così il territorio di Francia, ed a far gettare sulle coste di lei i cattivi soggetti di ogni paese.

„ Molte Fregate Inglesi si sono presentate ad Helvoetsluy; incrociano esse dinanzi alla rada, e i Capitani hanno dichiarato a tutti i battelli del paese, a quali hanno potuto parlare, che erano incaricati d'impedire l'uscita ai bastimenti Francesi.

„ Si è fatto spargere nei giornali di Londra una pretesa lettera del Primo Console al Re d'Inghilterra, siccome pure il naufragio di molti bastimenti carichi di cento mila armi per l'Irlanda ed aventi i colori degli Irlandesi uniti.

„ Tutti questi clamori pajono avere evidentemente per oggetto l'irritare la Nazione Francese, e metterla nell'obbligo di respingere la forza colla forza. Questa condotta del Governo Britannico non è degna della sua potenza.

„ Se infatti S. M. vuol dichiarare la guerra, deve farlo lealmente, e non permettere, sinchè la guerra non sia dichiarata, violazioni di territorio e di bandiera „.

„ La condotta del Primo Console, da quindici giorni ch'egli è provocato in ogni maniera, è stata piena di franchezza, e di lealtà e di una estrema moderazione, ma si ingannerebbe molto chi pensasse, che questa moderazione possa estendersi sino a vedere a sangue freddo le violazioni del territorio e della bandiera Francese „.

Sottoscritto C. Mau. Talleyrand.

senza il loro consenso, non poteva senza alcun pretesto, violare questo impegno dando alcuna delle loro possessioni col trattato preliminare.

„ Lord Havvkesbury senza negare questa conclusione ha osservato che qualunque impegno della Francia co' suoi alleati non potrebbe legare il Governo Britannico, e che se la Francia non è autorizzata a stipulare completamente in nome dei suoi alleati, bisognerebbe pure, che o la Francia facesse essa medesima tutti i sagrifizi, che S. M. poteva esigere, o che avesse poteri speciali da ciascheduna delle potenze alleate, o che la pace si facesse separatamente con ciascuna di esse, il che sarebbe contrario allo spirito, ed allo scopo dell' attuale negoziazione per una pace generale.

„ Il Cittadino Otto ha osservato che il compenso dimandato alle spese degli alleati della Francia non derivava da un diritto qualunque, ma era realmente un vantaggio accessorio che il Primo Console acconsentiva di lasciare alla gran Bretagna per amor della pace; che gettando gli occhi sui Preliminari proposti, ogni uomo imparziale troverebbe un sistema di sufficiente compenso nella renunzia all' Egitto, e nella reintegrazione di tutti gli alleati di S. M. Britannica. Questa sola reintegrazione potrebbe anche essere considerata come l'equivalente della reintegrazione degli alleati della Francia, inquanto che non è in potere della gran Bretagna di fare a questi al-

trettanto torto, quanto il primo Console potrebbe farne agli alleati della gran Brettagna, se continuar dovesse la guerra,

Lord Havvkesbury si è intieramente opposto a questo ragionamento ed ha osservato, che il solo principio sul quale il Governo Britannico aveva proposto d' intavolare la negoziazione si era, che S. M. ritenesse una parte delle sue conquiste come un compenso per gli immensi acquisti, che la Francia aveva ottenuti sul continente; che questo principio era stato ammesso dal Governo Francese; che il compenso dimandato doveva parer giusto in Francia, poichè il Governo era pronto ad acconsentirvi; che non si trattava più del fondo della questione, ma del modo, e che era di suo dovere il dichiarare, che il Ministero Britannico non potrebbe mai presentare al pubblico un trattato, il quale non contenesse nel tempo medesimo le restituzioni, e i compensi; che la semplice ommissione degli oggetti da conservare darebbe al trattato un senso equivoco che i Plenipotenziarj Alleati della Francia potrebbero rivolgere a loro vantaggio, insistendo non essere stati abbandonati quelli oggetti, ma solamente rimessi ad una discussione ulteriore; che d'altronde una simile relazione sarebbe contraria allo stile di tutti i Trattati conosciuti, e attirerebbe al Ministero i giustissimi rimproveri del Parlamento, e del Pubblico Inglese.

Il Cittadino Otto non ha veduto in questa nuova obiezione, che due ostacoli facilissimi a superarsi: l' uno che riguarda il senso equivoco del trattato sarebbe vinto con un articolo secreto, nel quale la Francia disegnerebbe nominatamente le colonie, ch' ella consente di lasciare in mano degl' Inglesi; l' altro concernente l' opinione del Pubblico, sarebbe anche meno imbarazzante se si convenisse d' ambe le parti di tener secreti gl' articoli preliminari sino alla sottoscrizione del trattato definitivo.

Lord Havvkesbury ha replicato, che non comprendeva come potesse essere osservato il segreto nel congresso; che appena il plenipotenziario Britannico dimanderebbe agli alleati della Francia i sacrifizj secretamente convenuti, questi alleati non mancherebbero d' implorare l' interposizione della Francia, che allora il Plenipotenziario del Primo Console sarebbe obbligato a dichiararsi in favore delle pretensioni Inglesi, e per conseguenza a svelare le disposizioni segrete, che si propongono in questo momento.

Che di più, è intieramente contro l' uso di questo Paese il nascondere i pleliminari di una sì importante pacificazione, e che il ministero non potrebbe astenersi dal farli noti.

Questa discussione essendo stata prolungata considerabilmente senza alcun successo nè dall' una parte, nè dall' altra, i due Ple-

nipotenziarj hanno convenuto di rimetterne il proseguimento a un'altro momento, e di continuare le questioni sugli articoli susseguenti.

„ L' Artic. IV. il quale concerne la restituzione, e la Franchigia del Capo di Buona-Speranza è stato aggradito con alcune osservazioni sulla forma della relazione.

„ L' Artic. VI. concernente l'Isola di Malta non è parso a Lord Havvkesbury sufficientemente spiegato, perchè non contiene la condizione espressa, sotto la quale S. M. si è determinata di rinunciare all' Isola di Malta, cioè che l' Ordine, e l' Isola sarebbero posti sotto la garanzia, e protezione di un'altra Potenza; ed ha letto al Cittadino Otto l'Artic. del contro-progetto del Governo Britannico, secondo il quale la Russia sarà iuvitata a prender parte nelle disposizioni, che concerneranno Malta, ed anche a mandar guarnigione nell'Isola nella sua qualità di Protettrice dell' Ordine di San Giovanni.

„ Il Cittadino Otto ha risposto, che il Primo Console non ricuserebbe di ammettere la garanzia della Russia, ma che nell'Artic. proposto vi erano molte clausule, le quali trarrebbero seco delle lunghezze, e ritarderebbero non solo la conclusione del trattato definitivo, ma anche la sua esecuzione, in ciò che concerne l' epoca delle evacuazioni, che vi sarà stipulata; che d' altronde pareva esistesse in Russia l' Ordine di Malta, che per

consegnenza era inutile l' incaricare Sua M. di una protezione, che aveva già formalmente dichiarata.

„ Lord Havvkesbury pensa dal suo canto che esiste uno Scisma nell' Ordine di S. Giovanni, ed importa il determinare chiaramente ove, e quale è l' ordine per impedire le discussioni, che potrebbero nascere dopo la conclusione del trattato; che altronde S. M. fa un sacrifizio troppo grande rinunciando a Malta per non prendere tutte le precauzioni possibili per impedire, che questa importante possessione non si trovi sotto l' eventuale influenza del Governo Francese; che la proposizione fatta tende ad allontanare ogni motivo di gelosia intorno a questo, lasciando l' Isola sotto la protezione di un governo terzo, e forte.

„ Il Cittadino Otto ha replicato, che se il suo governo acconsentiva a questo espediente, ed alla dilazione, che ne risulterebbe per l' evacuazione di Malta dalle truppe Inglesi, sarebbe conforme alle regole di reciprocità, che il Regno di Napoli, e lo Stato Romano non fossero evacuati dai Francesi, se non al momento in cui Malta lo sarebbe dagli Inglesi.

„ Se si convenisse, ha ripigliato Lord Havvkesbury, di una tale disposizione, sarebbe di tutta giustizia il limitare il numero delle truppe Francesi nell' Italia meridionale,

e il proporzionarle al numero delle truppe Inglesi di guarnigione in Malta.

Questa precauzione è parsa fuor di proposito al Cittadino Otto in quanto, che è intieramente impossibile, che il Governo Francese voglia profittare di queste dilazioni per esercitare ostilità contro Malta..

Senza nulla decidere sul modo dell'evacuazione di Malta, i Plenipotenziarj hanno convenuto di aspettare la risposta del Primo Console su questo punto, e rinnovarne allora la discussione.

L'Artic. VII. concernente l'Egitto è stato adottato con alcune osservazioni sulla redazione, che apparivano dal Contro-progetto. Lord Havvkesbury ha rimarcato che sarebbe convenevole il sostituire al titolo di Gran Signore, quello di sublime Porta, come più conforme al protocollo delle Corti.

L'Artic. VIII. che stipola l'integrità del Regno di Portogallo non è parso sufficiente a Lord Havvekesbury. Ha proposto di sostituire alla parola *Reame* le parole di *Territorio e possessioni* di S. M. I. Potendo questa espressione convalidare le disposizioni prese a Badajoz tra la Francia, e il Portogallo riguardo ai limiti della Guiana; il Cittadino Otto ha ricusato di acconsentire a questo cambiamento.

L' Artic. IX. è stato gradito dal Lord Havvkesbury nella sostanza; solamente questo ministro ha dimandato che lo stato Romano

fosse evacuato da Francesi nel medesimo tempo, in cui Portoferrajo lo sarebbe dagl' Inglesi. Il Cittadino Otto ha risposto che era autorizzato ad accettare questa proposizione sotto la riserva però sopramentovata, cioè che l' Italia Inferiore non sarebbe evacuata dai Francesi, se non al momento della evacuazione di Malta dagl' Inglesi.

L' Artic. X. concernente le epoche delle rispettive evacuazioni è stato adottato *Verbatim* da Lord Havvkesbury, ed inserito nel contro-progetto della sua Corte.

L' Artic. XI. relativo al rilascio dei prigionieri ha dato luogo a gravi discussioni sopra una clausula cavata dai preliminari del 1783, che Lord Havvkesbury desiderava di aggiungere all' articolo proposto dal Governo Francese. Per questa clausula, i due governi si obbligherebbero a rimborsarsi rispettivamente delle anticipazioni fatte pel mantenimento dei prigionieri delle loro Nazioni.

Il Cittadino Otto ha protestato contro questa clausula, siccome moltissimo onerosa pel Governo Francese, il quale dopo aver mantenuto per tutta la guerra a sue spese i prigionieri fatti sulle potenze alleate dell' Inghilterra, dovrebbe ancora pagare il mantenimento dei prigionieri suoi proprj. Ha osservato che l' articolo proposto dalla Francia è intieramente conforme a quello del trattato di Luneville; e che riguardo a questo crede dover insistere so-

pra una sorte di reciprocità fondata sull' equità naturale; che altronde la voluminosa corrispondenza che è stata pubblicata riguardo al mantenimento de' prigionieri prova abbastanza, che il diritto delle genti non giustifica questa pretensione del governo Inglese, poichè nelle sue lettere officiali, sovente severissime, il Sig. Dundas non si era fondato che sopra un'aggiustamento fatto col Direttorio della Repubblica Francese, e sulla convenienza: Che l'esempio dell'ultima guerra, nella quale il numero de' prigionieri era quasi in bilancia da ambe le parti, ed in cui la Francia non aveva a mantenere 60 in 80 mila prigionieri appartenenti agli alleati della gran Bretagna sul continente, non poteva essere citato in questa occasione, e che sarebbe tanto più penoso per la Francia il fare un simile sacrifizio, quanto dopo la sospensione dell' aggiustamento fatto col Direttorio, la maggior parte degli Scrittori politici di questo Paese avevano pubblicato le più forti invettive intorno alla pretesa indifferenza del governo Francese verso i prigionieri della sua Nazione, e che anche le lettere officiali, alle quali il Cittad. Otto ha risposto in quel tempo, rinchiudevano a questo proposito gravissime incolpazioni; finalmente che sarebbe sommamente ingiusto il far passare al presente per una semplice *anticipazione* i fondi, che il Sig. Dundas ha in quel tempo rappresentati come un *generoso sacrifizio fatto all' u-*

manità, ma che non erano realmente, che il compenso delle spese fatte in rancio pel mantenimento de' prigionieri Inglesi, Russi, Bavari, Svizzeri, ed altre truppe straniere assoldate dalla gran Brettagna. Lord Havvkesbury ha osservato che quanto era avvenuto intorno ai prigionieri Russi, Austriaci ec. non poteva essere immischiato in questa negoziazione; che l'articolo proposto da Lord Havvkesbury era conforme ed al trattato del 1783 ed a quello del 1763.

„ L' Artic. XII. è stato adottato da Lord Havvkesbury, senza alcuna modificazione, e trascritto nel contro-progetto del Governo Britannico.

„ Gli articoli XIII. e XIV. contenenti le disposizioni relative alle translazioni particolari, ed al diritto civile, Lord Havvkesbusy ha prevenuto il Citt. Otto che questi articoli erano stati sottomessi alla considerazione del Gran Cancelliere della Corona, che ne darà il suo sentimento al Gabinetto. Il Cittadino Otto ha dichiarato, che secondo un dispaccio da lui ricevuto, gli era particolarmente ingiunto di far comprendere gli alleati della Repubblica nelle disposizioni degli articoli XIII. e XIV. sotto la condizione di una giusta reciprocità per la gran Bretagna.

„ Il Cittadino Otto avendo quindi proposto la discussione degli articoli XV. XVI. e XVII. intorno alle nuove disposizioni da prendersi

per Terra nuova, e per li siti di pesca in generale, Lord Havvkesbury ha dichiarato che attesa la marittima superiorità della Gran Bretagna, toccava a lei piuttosto che alla Francia il trarre un vantaggio da qualunque accomodamento potesse farsi intorno alla pesca; che nulladimeno S. M. per accelerare i progressi della negoziazione, riunnziava a qualunque vantaggio potesse pretendere intorno a questo, ed acconsentiva a rimettere questo oggetto sul piede, nel quale trovavasi prima del cominciamento della attuale guerra, che essendo questi oggetti intieramente estranei alle sue attribuzioni, gli sarebbe impossibile il discuterli senza averne antecedentemente consultato l'Ammiragliato, e i Negozianti, e i Capitani particolarmente occupati della pesca; che una tale discussione impiegherebbe un tempo prezioso sì necessario al ristabilimento dell'Europa; che in più tranquilli momenti sarebbe facile il ritornare sopra oggetti di questo genere puramente Commerciali, e che realmente sono parte di un trattato di commercio.

Risposto avendo il Cittadino Otto che il Governo Inglese non aveva avuto questa opinione nel 1783 poichè aveva consegnato nei preliminari di pace le disposizioni concernenti Terra-nuova, e la Pesca; e che queste disposizioni avendo essenzialmente per oggetto la buona armonia fra le due potenze, era in fatti semplicissimo il farlo entrare nei preliminari.

Lord Havvkesbury ha replicato che l' esempio istesso del 1783 doveva allontanare in questo momento ogni discussione di cotal genere, poichè i plenipotenziarj erano stati per 3 mesi impiegati a discutere l'articolo che concerne Terra-nuova, e che senza dubbio la discussione degli articoli XV. XVI. XVII. prendeva ancora più tempo; che quanto alle differenze che potevano aver luogo per la pesca, il trattato del 1783 gli pareva precisamente il più adattato ad appartarle, poichè da quell' epoca non era più insorto intorno a questo alcun lamento, e i pescatori delle due Nazioni erano parsi egualmente soddisfatti della loro quota.

Negando questa conclusione in ciò che concerne i pescatori francesi, il Citt. Otto ha osservato, che non vi sarebbe alcun inconveniente a discutere gli articoli XV. XVI. XVII.; ben persuaso che dopo una matura deliberazione parrebbero adempir l' oggetto, che si è avuto in mira; che inoltre gli era stato specialissimamente ingiunto d' insistere fortemente sull' addozione di questi articoli, ai quali il Governo Francere non da realmente un prezzo se non perchè gli sembrano esienziali per consolidare la pace fra i due governi, e per questa medesima ragione riguarderebbe il rifiuto del Governo Britannico come un presagio funesto alla futura tranquillità della pesca; che senza dubbio sarebbe facile l'accogliere in pochi giorni l'opinione dell' Ammi-

ragliato, e delle corporazioni, che trattasi di consultare ec.

„ Persistendo nel suo rifiuto Lord Havvkesbury si è appoggiato sulla ferma risoluzione del consiglio di attenersi alle disposizioni fatte nel 1783, ed ha dimandato dalla sua parte l'inserzione di un articolo sopra questo soggetto conforme a quello ch'era stato proposto in Lilla da M. Malmesbury.

„ Il Citt. Otto non essendo per alcuna maniera autorizzato ad ammettere questa clausula, e vedendo pel momento l'impossibilità di fare alcun progresso in questa discussione l'ha aggiornata ad un'altra conferenza.

„ L'Articolo XVIII. concernente l'assoluta franchigia della pesca anche in tempo di guerra è stato considerato da L. Havvkesbury come incompatibile cogli interessi della Gran Bretagna, la quale siccome potenza preponderante sul mare come la Francia lo è sul Continente, deve èsser libera in tempo di guerra a prendere riguardo ai pescatori, le misure, che le parranno più vantaggiose. Ha osservato che la franchigia, di cui godono in questo momento i piccioli pescatori, non può esser considerata che come un'indulgenza fondata sopra motivi di umanità e non come un diritto.

„ Il Citt. Otto non pensa che una preponderanza passeggiera, o permanente in terra, o in mare possa escludere quei regolamenti, i

quali tendono ad impedire, che una tale preponderanza non degeneri in ingiustizia, o in tirannia; pensa al contrario che l'esistenza di una tale preponderanza sia quella precisamente, che fa sentire la necessità di ristringerla nei limiti della giustizia, e dell'equità; Che in conseguenza sarebbe onorevole pel governo, il quale confessa la sua superiorità marittima il piantare egli medesimo i confini della sua attività in tempo di guerra.

„ La guerra, ha ripigliato L. Havvkesbury, importa seco disgraziatamente il diritto, e l'obbligazione di fare al nemico tutto il male possibile. È difficile che una Nazione ricusi a se medesima i mezzi di esercitare questo diritto in tutta la sua estensione per quanto può conciliarsi coi principj inalterabili del diritto delle genti: che quando anche la dimanda del governo Francese in questo articolo fosse fondata in giustizia, ella non è di natura da far parte di un trattato di pace, ma piuttosto di un trattato di commercio, e di navigazione.

„ L'articolo XIX. è stato adottato *verbatim* da L. Havvkesbury ad eccezione della Clausula che non ammette al Congresso se non gli Alleati della Repubblica. Pare a lui cosa giusta, e fondata sulla reciprocità, che gli Alleati di S. M. B. vi siano egualmente ammessi, se lo giudicano a proposito.

„ Questa osservazione sarebbe parsa incontestabile al Citt. Otto, se gli Alleati di Sua

M. B. avessero qualche cosa da dimandare o un qualunque sacrificio da fare al tempo della tenuta del Congresso; ma il trattato preliminare stabilisce completamente la loro reintegrazione. D'altronde la Francia ha trattato separatamente con S. M. B.; ella è ugualmente in negoziazione diretta colla Porta Ottomanna; è dunque completamente inutile il fare intervenire al congresso due potenze che non hanno alcun reclamo da fare, nè alcun sacrifizio da offerire, e che non farebbero se non imbarazzare le negoziazioni che importa alle due potenze di terminare al più presto possibile.

L. Havvkesbury pensa che verosimilmente gli Alleati, e principalmente i Turchi saranno disposti a rimettere i loro interessi nelle mani di S. M. senza inviare plenipotenziarj al congresso; ma il consiglio del Re avendo promesso a quelle Potenze di non far la pace senza il loro concorso, e questa dimanda essendo d'altronde fondata sovra un'intiera reciprocità fra le due parti contraenti, si spera, che il Primo Console non si opporrà ad una misura, la quale si ristringerà forse a un semplice invito.

Per copia conforme *Sottoscritto* Otto.

LETTERA

Del Ministro delle relazioni estere,

Cittadino. Rispondo alla vostra lettera del 21 fruttifero. Il Primo Console considera essere necessario, che o voi rimettiate a M. Havvhesbury una nota concepita nei termini, che sono per dirvi, o almeno ne facciate inserire il contenuto nel protocollo delle vostre conferenze, procurando di bene stabilirvi, che sono questi i sentimenti precisi, esatti del Governo Francese; giudicherete voi di ciò, che converrà meglio di fare; ma nell'uno, o l'altro caso eccovi ciò, che dovete esprimere.

Il Contro-progetto rimesso da L. Havvkesbury, e il processo verbale della conferenza, che è stata tenuta fra voi e lui, essendo stati posti sotto gli occhi del Governo Francese hanno fatto nascere alcune importanti osservazioni, che è necessario comunicare.

Nel corso delle negoziazioni è stato stabilito, che le discussioni tenute fra le due Potenze, dividevansi sotto il triplice rapporto del Mediterraneo, dell'Indie Orientali, e dell'America.

Relativamente al Mediterraneo, la questione si riduceva all'Egitto, ed alle posizioni occupate dall'Armata Francese sulle Coste del Regno di Napoli; di più a Malta, e Mao-

ne; erasi inteso, che tutti questi paesi sarebbero restituiti ai Sovrani, che li possedevano avanti la guerra. Il Sovrano di Malta era l' Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme. Quest' Ordine per la sua instituzione trovasi da tempo immemorabile sotto la protezione, e l'immediata disciplina del Papa. Se dunque era vero, che l' Ordine nel suo Stato attuale si trovasse in preda a pericolose dissensioni, ed a quello che il Ministero Inglese chiama uno Scisma, sarebbe naturale il ricorrere all'interposizione, ed alla influenza della Santa Sede per farle cessare. Anche quando si è trattato, che l' Isola di Malta sarebbe restituita all'Ordine sotto la garanzia di una grande Potenza, non si è potuto intendere, che questa Potenza manterrebbe delle truppe nella fortezza di Malta, poichè quell' Isola è bastantemente riconosciuta per essere in istato di difendersi, ed ogni occupazione materiale fatta da una Potenza straniera, attenterebbe alla Sovranità medesima dell' Ordine.

„ Come si può d' altronde subordinare in qualche maniera il ristabilimento della pace tra la Francia, e l' Inghilterra ad una condizione, che dipenderebbe da una Potenza terza! Converrebbe incontrastabilmente lo stipulare la restituzione pura, e semplice dell' Isola di Malta all'Ordine di S. Giovanni senza garanzia, senza protezione straniera. Se è d' uopo assolutamente di una garanzia, e quella del-

la Russia sia ammessa, questa garanzia non deve trar seco alcuna occupazion militare, ne alcun' altra protezione, se non quella che resulta dal trattato medesimo, come è sempre avvenuto nel sistema politico dell' Europa; e se in resultato vi fossero ancora alcuni punti da decidere riguardo a Malta, la discussione dovrebbe essere rimessa alle negoziazioni per il trattato definitivo: e allora senza dubbio sarà perfettamente riconosciuto, che l' evacuazione di Malta dalle forze Inglesi non può sotto alcun rapporto essere differita al di là del mese convenuto per le evacuazioni in Europa, senza compromettere il valore medesimo della ristabilita pace, e senza annunziare pretensioni essenzialmente opposte a tutto quello, che è stato sin quì convenuto.

„ Rapporto alle Indie Orientali si conosce che le due parti contraenti sembrano d' accordo sopra ciò, che è da restituire, nè vi sarà più se non da intendersi al tempo del trattato definitivo sulle relazioni da stabilirsi nell' India fra le diverse Nazioni Europee. Ma perciò, che concerne l' America, ciascun si persuade, che S. M. B. è in quella contrada abbastanza potente per non cercare di accrescervi le sue possessioni.

„ Non poteva credersi, che, trovandosi ella senza rivalità nei mari dell' Asia volesse acquistare la medesima preponderanza esclusiva nei mari d' America; e nulladimeno il

Primo Console aveva dichiarato, che non si tratterrebbe ad un'Isola del secondo ordine, se non vi fosse, che questo ostacolo, che ritardasse la fine dei mali della guerra. Il Primo Console non ha variato nelle sue disposizioni intorno a questo; ma al presente non è più un'Isola di second'ordine, che il governo Inglese dimanda, ed esige, sono due Isole; sono ad un tempo medesimo Tabago, e la Trinità, colonia tanto importante per la sua posizione, per le sue ricchezze, nei suoi rapporti col continente dell'America meridionale: e questo immenso acquisto non gli basta ancora; per estenderne i vantaggi vuole, che Demerary Berbice, Essequibo, e i principali sbocchi del commercio dell' America meridionale sieno, e restino aperti a suoi vascelli; specie di franchigia, che propone di rendere comune, ma di cui la sola Inghilterra avrà tutto il profitto.

„ Deve dirsi ch'era stato impossibile aspettarsi simili proposizioni, e che se fossero sostenute distruggerebbero tutto quello, che le disposizioni annunziate dal governo Britannico avevano dato da sperare onde vedere presentemente terminata l'opera salutare della pace. Poichè alla fine quando un governo ha ceduto a tutto quello, che è compatibile colla conservazione del suo onore, non può lasciarsi ancora strappare nuovi sacrifizj, e il Primo Console trattando in nome del popolo

Francese non sottoscriverà mai condizioni, che comprometttano l' onore della Nazione. Vi è prescritto, o Cittadino, di darne una formale assicurazione.

24 Fruttidoro an. 9 (11 Settembre 1801.)
Sottoscritto: C. M. Talleyrand.

NOTA

Di Lord Hawkesbury.

Il sottoscritto primo Secretario di Stato di S. M. per gli affari esteri ha l' onore di accusare al Sig. Otto la ricevuta della sua nota officiale dei 19 corrente. Egli è sinceramente afflitto, che dopo le concessioni, che S. M. si è mostrata disposta a fare pel ristabilimento della pace, il governo Francese muova difficoltà tanto nuove quanto inaspettate.

„ Il sottoscritto col desiderio di metter da parte ogni discussione inutile allo stato attuale della negoziazione, esporrà francamente le risoluzioni del Governo di S. M. sui differenti punti che hanno arrestata la sottocrizione nei preliminari.

„ 1°. Gli Art. II. III. IV. del progetto presentato dal Governo Francese sono assolutamente innamissibili. S. M. non consentirà mai che gli articoli preliminari annnncino dalla sua parte l' obbligo di restituire alla Francia, ed ai suoi Alleati le conquiste fatte sopra di

loro durante la guerra, a meno che i medesimi articoli non assicurino a S. M. i compensi ammessi come un'equivalente delle restituzioni.

„ Se il Governo Francese non vuole, o non può prendere questo impegno per i suoi Alleati, in favore del quale stipola vantaggi di una tale importanza, il sottoscritto è autorizzato ad invitarlo ad ottenere al più presto possibile dai suoi Alleati l'autorizzazione necessaria per quest'oggetto.

„ 2. I regolamenti relativi a Malta. S. M. non ha acconsentito a non più occupare quest'Isola, se non colla condizione espressa della sua indipendenza dalla Francia, ugualmente che dalla Gran Bretagna. Il solo mezzo di pervenirvi è di porla sotto la garanzia, o protezione di qualche potenza in stato di mantenerla. S. M. non persisterà a voler mantenere in quell'Isola una guarnigione Inglese sino al ristabilimento del Governo dell'ordine di San Giovanni; sarà pronta al contrario ad evacuarla nell'intervallo, che sarà fissato per le misure di questo genere in Europa, purchè l'Imperatore di Russia, come protettore dell'Ordine, o qualunque altra potenza riconosciuta dalle parti contrattanti, efficacemente s'incarichi della difesa, e della sicurezza di Malta.

„ 3. Il Portogallo. Siccome il Governo Francese insiste perchè i limiti della Guiana Francese si estendano sino al fiume Aravvari, e

il Principe reggente di Portogallo vi aderisce, S. M. vi acconsentirà purchè l' integrità di tutti gli Stati di S. M. B. in Europa sia garantita per tutti i riguardi.

„ 4. Demerary, Essequibo, e Berbice. Se il Governo Francese accetta gli accomodamenti che S. M. propone sui punti precedenti, Sua M. rinuncierà alla pretensione che aveva formata, purchè i porti di quelli stabilimenti sieno aperti al commercio, ed alla navigazione de' suoi sudditi.

„ 5. Tabago. Dopo la disposizione che Sua M. ha mostrato di volere rimuovere tutte le altre difficoltà, non può supporre che il Governo Francese faccia sorgere un nuovo ostacolo perchè ella ritenga l'Isola di Tabago. È questa un'antica proprietà della sua Corona, popolata quasi intieramente di Coloni Inglesi e che non è per la Francia di alcun prezzo, nè di alcun interesse.

„ Il sottoscritto espone così l' opinione del Governo di S. M. sui cinque punti di dissenso che restano presentemente da regolare fra i due paesi. Esaminando l'estensione, e l'importanza degli acquisti di territorio, che ha fatti la Francia, e le condizioni della pace, che ha conchiusa colle Potenze spogliate di quei ventaggj, ed esaminando dall'altra parte l'estensione delle conquiste di S. M. e la piccola porzione che ne conserva, non si può mettere in dubbio la moderazione dei di lei

sentimenti. S. M. non sà meno ciò che deve all'onore della sua Corona, e non consentirà mai a condizioni di pace incompatibili colla prosperità, e col mantenimento dell'Impero Britannico.

Dovvninge Street 22 Settembre 1801

Sottoscritto HAVVKESBURY.

ARTICOLI

Preliminari di pace fra la Repubblica Francese e S. M. Britannica, sottoscritti in Londra li 9 Vendemmiatore anno 10 (1 *Ottobre* 1801.)

Il Primo Console della Repubblica Francese, in nome del Popolo Francese, e S. M. il Re del Ragno unito della Gran Brettagna, ed Irlanda, animati da un egual desiderio di far cessare le calamità d'una guerra distruttiva, e di ristabilire fra le due Nazioni l'unione, e la buona intelligenza, hanno nominato a questo effetto, cioè: il Primo Console della Repubblica Francese, in nome del Popolo Francese, il Citt. Luigi Guglielmo Otto, Commissario incaricato del cambio dei prigionieri Francesi in Inghilterra; e S. M. Britannica il Sig. Roberto Banks Jenkinson, Lord Havvkesbury, del Consiglio privato di S. M. Britannica, e suo primo Segretario di Stato per gli affari esteri; li quali dopo di essersi con-

venevolmente comunicate le loro plenipotenze in buona forma, sono convenuti degli articoli preliminari seguenti.

Art. I. Subito che i Preliminari saranno segnati, e ratificati, l'amicizia sarà ristabilita tra la Repubblica Francese, e S. M. Brittannica per terra e per mare, in tutte le parti del Mondo. In conseguenza, e affinchè tutte le ostilità cessino immediatamente fra le due Potenze, e fra di esse e loro Alleati respettivamente, saranno trasmessi gli Ordini alle forze di terra, e di mare colla maggiore celerità; obbligandosi ciascuna delle Parti contraenti a dare i Passaporti, e le facilitazioni necessarie per accelerare l'arrivo di detti ordini, e assicurare la loro esecuzione. È inoltre convenuto, che qualunque conquista, la quale avesse luogo per parte dell'una o dell' altra delle parti contraenti sopra l'una di esse, o sopra i loro Alleati, dopo la ratifica dei presenti Preliminari sarà riguardata come non accaduta, e fedelmente compresa nelle restituzioni, che avranno luogo dopo la ratifica del Trattato definitivo.

II. S. M. Britanica restituirà alla Repubblica Francese, e ai di lei Alleati, e nominatamente a S. M. Cattolica, e alla Repubblica Batava, tutte le Possessioni, e Colonie occupate, o conquistate dalle forze Inglesi nel corso della guerra attuale, all' eccezione dell' Isola della Trinità e delle Possessioni Olandesi

nell'Isola di Ceylan, delle quali Isole, e Possessioni S. M Brittanica si riserva la piena, ed intiera sovranità.

III. Il Porto del Capo di Buona-speranza sarà aperto al Commercio, e alla navigazione delle due Parti contraenti, che vi goderanno gli stessi vantaggi.

IV. L'Isola di Malta, colle sue dipendenze, sarà evacuata dalle Truppe Inglesi, e sarà resa all'Ordine di S. Gio. di Gerusalemme. Per assicurare l'indipendenza assoluta di quest'Isola dall'una, e dall'altra delle due Parti contraenti, verrà posta sotto la garanzia, e la protezione di una Potenza terza la quale sarà destinata nel trattato definitivo.

V. L'Egitto sarà restituito alla Sublime Porta, i Territorj, e Possessioni della quale saranno mantenuti nella loro integrità, tali quali erano prima della guerra attuale.

VI. I Territorj, e le Possessioni di S. M. Fedelissima saranno anche mantenuti nella loro integrità.

VII. Le truppe Francesi evacueranno il Regno di Napoli, e lo Stato Romano. Le forze Inglesi evacueranno egualmente Portoferrajo e generalmente tutti i Porti, e Isole che essi occupassero nel Mediterraneo, o nell' Adriatico.

VIII. La Repubblica delle Sette Isole sarà riconosciuta dalla Repubblica Francese.

IX. L'evacuazione, cessione, e restituzio-

ne stipulata coi presenti Articoli preliminari verrà eseguita per l'Europa nel mese; per il Continente, e i Mari d'America, ed Affrica in tre mesi; per il Continente, ed i Mari dell'Asia, nei sei mesi, che seguiranno la ratifica del trattato definitivo.

X. I Prigionieri respettivi saranno subito dopo il cambio delle ratifiche del Trattato definitivo resi in massa, e senza riscatto, pagandosi da una parte e dall' altra i debiti particolari, che avessero contratto.

Essendosi eccitate delle discussioni riguardo al pagamento del mantenimento dei prigionieri di guerra, le Potenze contraenti si riservano di decidere questa questione col trattato definitivo conformemente al diritto delle genti, ed ai principj consacrati dall uso.

XI. Per prevenire tutti i motivi di doglianze, e di contestazioni, che potessero nascere all' occasione di prede, le quali fossero fatte in mare dopo la segnatura degli articoli preliminari, resta convenuto reciprocamente, che i legni, ed effetti, che potessero essere presi nella Manica, e nei mari del Nord, dopo lo spazio di 12 giorni, a contare dal cambio delle ratifiche dei presenti articoli preliminari, saranno da una parte, e dall' altra restituiti: che il termine sarà d'un mese, dalla Manica, ed i Mari del Nord fino alle Isole Canarie inclusivamente, sia nell' Oceano, sia nel Mediterraneo; di due mesi, dalle dette Isole Canarie fi-

no all' Equatore; e finalmente di cinque mesi in tutte le altre parti del Mondo, senza alcuna eccezione, nè altra distinzione particolare di tempo e di luogo.

XII. Tutti i sequestri messi da una parte, e dall' altra sopra i fondi, rendite di qualunque specie siano, appartenenti ad una delle Potenze contraenti, o ai suoi cittadini, o sudditi, saranno tolti immediatamente dopo la firma del trattato definitivo. La decisione di qualunque reclamo fra gli Individui delle due Nazioni, per debiti, proprietà, effetti, o diritto qualunque, che conforme agli usi ricevuti, e al diritto delle genti devono essere riprodotte all' epoca della pace, sarà rimessa ai Tribunali competenti; e nel caso, sarà resa una pronta, ed intiera giustizia nel Paese, in cui i reclami saranno respettivamente fatti. È convenuto, che il presente articolo sarà immediatamente dopo la ratifica del trattato definitivo, applicato dalle Potenze contraenti agli Alleati respettivi, e agl' Individui delle loro Nazioni, sotto la condizione di una giusta reciprocità.

XIII. Riguardo alle pesche sulle Coste di Terranova, e delle Isole adjacenti, e nel Golfo di S. Lorenzo, le due Potenze hanno convenuto di rimetterle sullo stesso piede, in cui erano avanti la guerra attuale; riservendosi di prendere nel Trattato definitivo quei provvedimenti, che sembreranno giusti, e reciprocamente

utili, per mettere la pesca delle due Nazioni nello stato il più proprio a conservare la pace.

XIV. In tutti i casi di restituzioni convenute col presente Trattato, le fortificazioni saranno rese nello Stato in cui esse si trovano al momento della firma del presente Trattato; e tutte le opere, che saranno state costruite dopo l'occupazione, resteranno intatte.

È inoltre convenuto, che in tutti i casi di cessione stipulati nel presente Trattato, sarà accordato agli abitanti di qualunque condizione, o Nazione essi siano, un termine di tre anni, a contare dalla notificazione del Trattato di pace definitiva, per disporre delle lor proprietà acquistate, o possedute, sia avanti, sia dopo la guerra attuale; nel qual termine di tre anni essi potranno esercitare liberamente la loro religione, e godere delle loro proprietà.

La stessa facoltà è accordata nei Paesi restituiti a tutti coloro, i quali vi avranno fatto qualunque stabilimento durante il tempo che questi paesi erano posseduti dalla Gran Brettagna.

Quanto agli altri abitanti dei Paesi restituiti, o ceduti, è convenuto, che niuno di loro potrà essere perseguitato, inquietato, o disturbato nella sua proprietà, sotto alcun pretesto, a motivo della sua condotta, ed opinione politica, e del suo attaccamento ad alcuna delle due Potenze, o per tutt'altra ragione, se ciò non sia per debiti contratti con dei particola-

ri, o per degli atti posteriori al Trattato definitivo.

XV. I presenti Articoli preliminari saranno ratificati, e le ratifiche cambiate a Londra nel termine di 15 giorni per tutta dilazione: e subito dopo la loro ratifica saranno nominati da una parte, e dall' altra dei Plenipotenziari, i quali si porteranno ad Amiens per procedere alla redazione del Trattato definitivo di concerto cogli Alleati delle Potenze contraenti.

In fede di che noi sottoscritti Plenipotenziarj, del Primo Console della Repubblica Francese e di S. M. Britannica, in virtù delle nostre respettive Plenipotenze, abbiamo firmati i presenti Articoli preliminari, e vi abbiamo fatti apporre i nostri Sigilli.

Fatto in Londra il 9 Vendemmiatore Anno 10 della Repubblica Francese: 1. Ottobre 1801.

Segnato OTTO. HAVVKESBURY.

Per copia conforme:

Il Ministro delle Relazioni Estere:
Sottoscritto C. MAU. TALLEYRAND.

TRATTATO

D'AMIENS

In esecuzione dei preliminari, dovevano aprirsi in Amiens le negoziazioni per la pace generale, e definitiva.

Il Cittadino Giuseppe Bonaparte fu nominato Plenipotenziario per la Francia; il Marchese di Cornvvallis per l'Inghilterra.

Dovè far maraviglia il ritardo, che il Ministro Inglese metteva a portarsi in Francia. Il Primo Console fece esprimere dal Cittadino Otto la premura che aveva di vedere i preliminari della pacificazione immediatamente convertiti in un trattato definitivo, che poteva solo consolidare il riposo del globo.

Il marchese di Cornvvallis recossi intanto a Parigi, e furono tenute alcune anticipate conferenze tra il Cittadino Giuseppe Bonaparte e lui nei primi giorni di Frimale anno 10.

Da questo principio fu evidente, che l'articolo di Malta sarebbe nel trattato da conchiudere quello, che presenterebbe più difficoltà, e nulladimeno pareva che il trattato definitivo non avesse più a far altro su questo punto, che indicare la Potenza, a cui sarebbe confidata la garanzia di Malta. Ma appena fu trasportata in Amiens la negoziazione, il Plenipotenziario Britannico cominciò a mover que-

stioni, e nuove dimande rapporto a Malta.

Dimandò che se doveva essere in Malta una lingua Francese, vi fosse anche una lingua Inglese. Fu convenuto che nessuna delle due Nazioni ve l'averebbe.

Mostrò delle vive inquietudini sulla futura sorte dell'Isola di Malta, e non solamente volle che s'indicasse la garanzia, ma ancora che si specificasse la protezione con stabilire in Malta una considerabile guarnigione straniera.

Per metter fine a queste discussioni, ed ovviare ogni inconveniente, il plenipotenziario Francese propose che l'ordine di Malta fosse modificato rapporto alla sua composizione, e che invece di un ordine nobile divenisse unicamente un ordine ospitaliere, secondo la primitiva sua instituzione, e che demolite essendo le fortificazioni di Malta, quell'Isola fosse convertita in un grande lazzeretto destinato a servire ugualmente alle varie Nazioni che facessero il commercio del Mediterraneo, e del Levante.

Il Governo Inglese non volle acconsentirvi, e il suo rifiuto si trova registrato nel protocollo della sessione de' 22 Nevoso anno 10 di cui segue l'inserzione.

Amiens 22 Nevoso an. 10 (11 Genn. 1802.)

,, I Plenipotenziari Francese, e Britannico essendosi riuniti, Lord Cornvvallis ha comunicato al Cittadino Giuseppe Bonaparte la

risposta del suo Governo alla proposizione di demolire le fortificazioni dell' Isola di Malta; questa risposta è che la proposizione trovandosi contraria allo spirito dei preliminari, e segnatamente agli articoli IV. e XIV. non poteva essere adottata.

„ Dopo lunghe discussioni è stato convenuto, che il Ministro Francese presenterebbe un progetto di accomodamento per l'articolo di Malta.

„ La conferenza è stata rimessa al giorno dopo.

Sottoscritto

GIUSEPPE BONAPARTE, CORNVVALLIS.

Nelle conferenze seguenti, questo articolo di Malta fu discusso dalle due parti con una cura, e un dettaglio, che avrebbe dovuto condurre ad un immediato concerto; ma in luogo di questo seguitarono le difficoltà tanto su questo articolo, che sovra alcuni altri punti del trattato da conchiudere, e la miglior maniera di far conoscere le discussioni che avvennero in questo proposito, è il trasportar quì i protocolli di tutte le conferenze dei due plenipotenziarj Francese, ed Inglese dai 23 Nevoso sino a' 18 Ventoso.

PROTOCOLLO

Amiens li 23 Nevoso anno 10 (13 Genn. 1802.)

„ Il plenipotenziario della Repubblica Francese e di S. M. B. essendosi uniti, il Cittadino Giuseppe Bonaparte, siccome si era obbligato nella conferenza precedente, ha proposto un nuovo accomodamento nel quale ha cercato di approssimarsi quanto è possibile all' Art. X. del progetto del trattato definitivo, presentato da L. Cornvvallis.

„ Ha dichiarato di non vedere alcun inconveniente nel rimettere l' Isola di Malta all' ordine di S. Giovanni di Gerusalemme sotto la protezione immediata del Re di Napoli, la cui Signoria feudale sulla detta Isola sarebbe formalmente riconosciuta.

Quanto alla garanzia, ha proposto di attribuirla a tutte le grandi Potenze impegnate nel mantenimento dell' Ordine, cioè alla Francia, all' Inghilterra, alla Russia, alla Spagna, all' Austria, e alla Prussia.

„ Per quello riguarda le truppe, ha proposto (nel caso in cui quelle dell' ordine fossero insufficienti per la guardia, e difesa dell' Isola) di far concorrere in egual proporzione tutte le potenze invitate alla garanzia: di maniera che ciascuna di esse fornirebbe 200 uomini, i quali sarebbero assoldati dall' ordine, e gli uffiziali de' quali sarebbero nominati dal gran Maestro,

osservando che gli uffiziali di ogni corpo sarebbero della Nazione, alla quale i corpi apparterrebbero.

„ Ha detto in seguito, che la Francia, e l' Inghilterra potrebbero concertarsi con le altre potenze, affinchè anche in tempo di guerra tutte le Nazioni armate rispettassero l'Isola di Malta, e che fosse per ciascuna di esse un Lazzeretto sotto la comune lor garanzia.

„ Lord Cornvvallis ha dichiarato, che adottando parte dei principj del Gov. Francese intorno a Malta, crede meglio il far conoscere le intenzioni della sua Corte con inserire nel protocollo gli articoli seguenti, che spera poter convenire alle parti contrattanti.

„ L'Isola di Malta colle sue dipendenze sarà resa all'ordine di San Giovanni di Gerusalemme colle seguenti condizioni:

„ I. Per assicurare l'assoluta indipendenza di quest'Isola sarà messa sotto la garanzia, e la protezione della Gran Bretagna, della Francia, dell' Austria, della Russia, della Spagna, e della Prussia.

„ II. I porti di Malta saranno in ogni tempo neutrali, e questa neutralità sarà conservata non ostante qualunque ostilità, nella quale le summentovate Potenze potessero trovarsi impegnate.

„ III. L'ordine di San Giovanni di Gerusalemme abolirà il principio di una guerra perpetua contro gli infedeli.

„ IV. Riguardo alla Signoria della Corona di Sicilia, i porti di Malta, di Gozo, e di Comino saranno chiusi per i Vascelli armati, o prese di qualunque siasi Potenza Barbaresca, ogni volta che quelle Potenze si troveranno in guerra con S. M. Siciliana.

„ V. Le forze di S. M. B. evacueranno quell' Isola in 3. mesi da contare dalla ratifica del presente trattato, e sarà rimessa nello stato in cui è presentemente a S. M. Siciliana, la quale fornirà la forza, che giudicherà necessaria per formare, congiuntamente colle truppe Maltesi, la guarnigione dei forti principali per lo spazio di... anni.

„ VI. Per dare a S. M. Siciliana i mezzi di mantenere la detta guarnigione provvisoria, S. M. B., e la Rep. Francese convengono di pagare annualmente in proporzioni eguali (dovendosi far le paghe ogni 6. mesi) la somma di....

„ VII. Dopo il termine di... anni, la metà della guarnigione per lo meno, sarà composta di Maltesi nativi; e pel restante, l' Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi dei paesi, che continuano a possedere le lingue nell' Ordine; le truppe Maltesi native avranno ufiziali Maltesi, e il comando in capo della guarnigione, ugualmente che la nomina degli ufiziali, apparterranno al Gran Maestro dell' Ordine.

„ VIII. Sarà stabilita una lingua Maltese,

che sarà mantenuta colle rendite territoriali, e coi dritti commerciali dell' Isola.

„ IX. I Porti di Malta saranno aperti al commercio, ed alla navigazione di tutte le Nazioni, che vi pagheranno dritti eguali, e moderati; le rendite che ne deriveranno, saranno applicate al mantenimento della lingua Maltese, a quello degli stabilimenti Civili, e militari dell' Isola, come pure a quello di un Lazzeretto, di cui tutte le Nazioni potranno servirsi in caso di bisogno.

X. Essendo abolito il principio di una perpetua ostilità contro gl' infedeli, la bandiera dell' Ordine sarà sotto la protezione delle summentovate Potenze.

„ XI. Le dette Potenze saranno invitate ad accedere a questo regolamento.

„ XII. I diritti di Signoria feudale del Re delle due Sicilie sull' Isola di Malta sono formalmente riconosciuti. In conseguenza il Gran-Maestro dell' Ordine di Malta, o il suo rappresentante, rinnoverà d' ora innanzi in nome dell' Ordine il giuramento di fedeltà alla Corona di Sicilia, che fu prestato al tempo della donazion primitiva, ugualmente, che un giuramento (simile a quello che prestarono i Commissarj dell' Ordine in quell' epoca) di mantenere i privilegj, e i diritti del Popolo di Malta, e di Gozo, come si trova specificato nell' attuale regolamento.

„ La Conferenza è stata rimessa al giorno seguente.

Sottoscritto, Cornvvallis, e G. Bonaparte.

PROTOCOLLO

Amiens 28 Nevoso anno 10 (18 Gennajo 1802.)

„ I Plenipotenziarj della Repubblica Francese, e di S. M. B. essendosi radunati, il Cittadino Giuseppe Bonaparte, ha proposto di seguitare la discussione relativa a Malta. Egli ha dichiarato, che il suo Governo animato dal desiderio di una pronta conciliazione, rinuncierebbe ad una parte degli articoli che avea proposti, ed ammetterebbe molti di quelli del progetto presentato dal Ministro Britannico; che quanto agli articoli 3.° 4.° e 10. relativi all'abolizione del principio di guerra perpetua contro gli infedeli, ed alla stipulazione, che aprirebbe a loro il porto di Malta (che ne sarebbe la conseguenza) credeva, che tali articoli quantunque conformi alle più sane nozioni, incontrerebbero nulladimeno molti ostacoli dalla parte degli Stati, che possedono le lingue di Malta, a meno, che non fosse stabilita la reciprocità dalla parte de' Barbareschi.

„ Ma nell'attuale sistema di ostilità, come proporre a quelle Potenze di alimentare l'Ordine di Malta, i cui Porti offrirebbero un asilo ai loro nemici, ed una posizione, in cui i Cor-

sari Barbareschi aspetterebbero i bastimenti di commercio al lor sortire dai porti di Sicilia dell'Adriatico, e del Levante?

„ D'altronde è questo il momento d'intavolare una discussione, che appartiene a tanti interessi diversi, e il discioglimento della quale non lascierebbe di ritardare la conclusione di un'opera aspettata dalle due nazioni con troppa impazienza perchè sia permesso di arrestarne la marcia con degli oggetti accessorj?

„ Sembrerebbe convenevole il lasciare alla saviezza dei due Governi lo scegliere il momento in cui al coperto da tutte le prevenzioni esistenti, sarà più facile il travagliare all'abolizione di un sistema proscritto dai liberali principj, che dirigono le due nazioni.

„ Gli articoli seguenti possono conciliare tutti i diritti, e tutti gli interessi.

„ Art. I. Le Isole di Malta, di Gozo, e di Comino sono restituite all'Ordine di S. Giovanni di Gerusalemme.

„ II. I Cavalieri di quest'Ordine saranno inviati a portarvisi, a datare dal tempo delle ratifiche del presente trattato. Vi si raduneranno in capitolo generale, e procederanno dentro l'intervallo di tre mesi, all'elezione di un Gran Maestro, se questa scelta non sarà stata fatta prima di tal epoca sul continente.

„ III. Le forze di S. M. B. evacueranno quell'Isola, e sue dipendenze nei tre mesi, dopo il cambio delle ratifiche, ella sarà

restituita all' Ordine nello stato, in cui si trova.

„ IV. Sarà stabilita una lingua Maltese, che sarà mantenuta dalle rendite territoriali, e dai dritti commerciali dell' Isola.

„ V. La metà della guarnigione, per lo meno, dovrà sempre esser composta di Maltesi: pel restante l' Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi de' paesi, che continuano a possedere le lingue; le truppe Maltesi avranno uffiziali Maltesi. Il comando in capo della guarnigione, ugualmente, che la nomina degli uffiziali, apparterranno al Gran Maestro dell' Ordine.

„ VI. Quest' Isola è posta sotto la protezione della Francia, della Gran Brettagna, dell' Austria, della Russia, della Spagna, e della Prussia.

„ VII. È proclamata la neutralità permanente dell' Ordine.

„ VIII. I Porti di Malta saranno aperti al commercio, ed alla navigazione di tutte le nazioni, che vi pagheranno diritti eguali, e moderati. Questi dritti saranno applicati al mantenimento della lingua Maltese, a quello degli stabilimenti civili, e militari dell' Isola, come pure a quello di un Lazzeretto generale aperto a tutte le bandiere.

„ IX. Sono eccettuate dalle disposizioni dell' articolo precedente le sole Potenze barbaresche sino a tanto, che non abbiano ri-

nunciato ancor esse al loro sistema di abituale ostilità: in tal caso le Potenze Contrattanti s' impegnano a farle godere in Malta dei medesimi dritti di tutte le altre nazioni.

„ X. L' Ordine continuerà ad essere regolato quanto allo spirituale, ed al temporale, coi medesimi statuti, che erano in vigore al tempo della di lui sortita da Malta.

„ Le Potenze, delle quali è invocata la garanzia nell' Art. VI. sono invitate ad eccedere al presente regolamento.

„ Lord Cornvvallis si è riserbato a rispondere all' antecedente proposizione in una delle prossime conferenze.

Sottoscritto GIUSEPPE BONAPARTE.

PROTOCOLLO

Amiens li 29 Nevoso anno 10 (19 Genn. 1802.)

„ Raunati essendosi i Plenipotenziari di Francia, e d' Inghilterra per la continuazione dei loro travagli, hanno osservato, che le due nazioni dovevano aspettare con eguale impazienza la sottoscrizione del trattato definitivo; e che il solo mezzo di giungervi era senza contrasto il darsi vincendevolmente, e senza dilazione, la cognizione dei punti, che ciascuno dei Governi era disposto a non più disputare; ed all' istante Lord Cornvvallis ha dichiarato di acconsentire all' adozione della

forma del preambulo adottata nei trattati fatti tra la Repubblica Francese, e le altre Potenze.

„ Egli ha ugualmente acconsentito a stipulare nel trattato definitivo la conservazione dei privilegi, ranghi, e prerogative, di cui godevano prima della guerra gli Ambasciatori, Ministri, ed altri Agenti delle Potenze contrattanti.

„ In ciò che concerne.

„ I. Il cambio delle Isole di S. Pietro, Miquelon per una porzione dell'Isola di Terra-Nuova.

„ II. La cessione di uno stabilimento di pesca nelle Isole Malovine.

„ III. La neutralità dei pescatori in tempo di guerra.

„ Lord Cornvvallis ha detto, che questi articoli essendo stati presentati, e rigettati avanti la sottoscrizione dei preliminari, non poteano ora riprodursi con miglior successo.

„ Il Cittadino Giuseppe Bonaparte ha dichiarato ancor esso, che desisteva dalle domande relative ai tre suddetti articoli.

„ Lord Cronvvallis ha dipoi dichiarato, che il suo Goveruo non poteva acconsentire all'abolizione dei saluti in mare, perchè ciò era senza esempio, e non aveva alcun rapporto colla guerra attuale.

„ Ha dimandato per qual motivo il Go-

vernatore Francese, nel suo contro-progetto del trattato, dettagliava con affettazione tutte le restituzioni, che sarebbero le conseguenze della pace, mentre era più semplice, e più convenevole il rimettere le parti nel medesimo stato, in cui erano avanti la guerra.

Il Cittadino Bonaparte ha risposto.

„ I. Che i saluti in mare essendo una sorgente di pretensioni, e di dispute, era parso convenevole lo stipularne l'abolizione.

„ II. Che il riscontro nominale degli oggetti da restituire aveva per scopo di far conoscere, con una sola legge, lo stato positivo delle nazioni contrattanti in maniera da non aver più bisogno di ricorrere ai trattati anteriori.

„ Ha aggiunto, che malgrado il merito delle considerazioni relative a questi due articoli, il suo Governo era anche disposto a desisterne in grazia della pace.

„ Lord Cornvvallis ha dimandato, che l'articolo concernente i sequestri fosse inserito nel trattato definitivo letteralmente, come si trova redatto nei preliminari, e nel progetto presentato dal suo Governo; Egli ha osservato, che la clausula addizionale del contro-progetto, la quale dice „ che i creditori „ Inglesi in Francia non potranno esservi fa„ voriti più, che i Francesi medesimi „ sarebbe pregiudicevole alla Nazione Inglese in quanto, che il Governo Inglese non ha toc-

cate nè le proprietà, nè gli effetti, nè i fondi di alcun Francese, laddove quello di Francia si era impadronito di tutto quello, che avevano in Francia gli Inglesi, e non ha fatto, che rimborsi immaginarj.

„ Qualunque dritto abbia avuto il Governo Francese di usar così verso i Cittadini Francesi, mercè l'impeto delle circostanze, non poteva disporre di ciò, che apparteneva agli Inglesi.

„ Il Cttadino Giuseppe Bonaparte ha preso questo articolo *ad referendum*.

„ Lord Cornvvallis rispondendo quindi alle dimande fatte dal Cittadino Giuseppe Bonaparte relativamente all' accrescimento del Territorio, e del commercio Francese nell' India;

Ha detto, che le condizioni proposte della Francia produrrebbero discussioni interminabili, e che il Governo Inglese persisteva nel ritorno al medesimo stato, nel quale le due Nazioni trovavansi prima della guerra.

„ Il Cittad. Giuseppe Bonaparte ha osservato, che la restituzione pura e semplice delle possessioni Francesi nell' India, potendo essere considerata piuttosto come un carico, che come un benefizio, sarebbe assai naturale, che la Francia insistesse nelle sue dimande relative ad importanti miglioramenti; ma che il suo Governo volendo accelerare l'epoca d'una pace desiderabile pel Mondo intiero, insisteva soltanto sulle disposizioni seguenti:

„ I. Che l'Inghilterra rimetta, o faccia rimettere alla Francia li sette *Joukans* o pedaggi di Villehour, atteso che il distretto Villehour facendo parte del circondario di Pondichery, è stato dato senza alcuna riserva, o restrizione dal Soubah di Dekan, e il Nabab d'Arcate alla Compagnia Francese dell'Indie Orientali.

„ Che il trattato del 1783 ha confermato queste proprietà (ancora senza restrizione) e nulladimeno la Francia ha il dispiacere di veder ancora, che sono percetti sul suo proprio territorio in nome di un'altra Potenza dei dritti molto incomodi ed onerosi.

Fu presentato intorno a questo un reclamo nel 1785 dai Sigg. de Bussy, e Coutencan a Lord Macarteney, il quale rispose, che li *Joukans*, de' quali si tratta, facevano parte dell'antico distretto di Valdadour, ed appartenevano al Nabab di Arcate.

Fu replicato, che il distretto di Villehour aveva esso stesso fatta parte del distretto di Valdadour, e che nulladimeno dopo la donazione e la conferma summentovata, formato aveva un distretto ben separato, che in conseguenza ogni nazione proprietaria doveva godere degli accessorj della sua parte.

„ Nulla fu stabilito su questa dimanda dalla convenzione esplicatoria del 1787, e si spera, che al fine le sarà fatta ragione.

„ II. Che l'Inghilterra acconsenta a cambiare il distretto di Valdadour con quello di

Bahour, che appartiene alla Francia; atteso che questo accomodamento, che dicevasi doversi fare all'epoca del trattato del 1783 assicurerebbe agli abitanti della Città di Pondichery le cose di prima necessità, e senza esigere un sacrifizio importante, terminerebbe le sempre rinascenti difficoltà.

„ III. Che all'epoca della restituzione di Yanaon, la Francia sia ugualmente rimessa in possesso del terreno, che le è sempre appartenuto sulla riva sinistra di Coringuy, ove s'imbarcano le mercanzie destinate per Yanaon, ed usurpando il fiume successivamente la maggior parte del terreno ove sono allogati i lavoratori, sia accordato un terreno equivalente sulla riva opposta, di modo che i tessitori discacciati dalle inondazioni trovino ancora un asilo.

„ E che in esecuzione dei trattati del 1783 e 1787 i Francesi possano trovare pel Commercio che fanno sulla costa del Coromandel, segnatamente per l'esecuzione dei contratti dell'interno delle terre, le medesime sicurezze e protezione, che in Bengala.

„ IV. Che alla costa del Malabar la Francia rientrando in possesso di Mahe, e delle sue dipendenze, ricuperi ugualmente il piccolo territorio di Courchy, che le è sempre appartenuto dopo la cessione fattane dal Re di Colastria al Sig. Mahè de la Labourdonnaye, e di cui Tipoo Sultano non ha mai

avuto il dritto di disporre in favore degli Inglesi, poichè non ne era proprietario; che finalmente sia permesso alla Francia di stabilire un banco in Alepè, se lo giudica a proposito, per aver parte nel Commercio del pepe nel paese del Re di Travancor.

„ Lord Cornvvallis ha detto, che si riserbava a rispondere alle sopraccennate dimande nelle prossime conferenze.

„ Il Citt. Giuseppe Bonaparte non potendo perder di vista l' importante articolo della pesca, ha esposto, che la Francia riuunziando agli articoli XI, XII, XIII, e XIV del suo controprogetto, si era riserbata soltanto di proporre a questo proposito le modificazioni, che l'esperienza fa giudicare indispensabili, e che sono state previste dall'articolo XIII dei preliminari, ove si dice „ che nel tratta-
„ to definitivo si prenderanno le disposizioni
„ giuste, o reciprocamente utili per porre la
„ pesca delle due Nazioni nello stato il più
„ adattato a mantenere la pace. „

„ Egli è incaricato di dimandare in conseguenza,

„ I. Che i pescatori Francesi nell'Isola di Terra-Nova vi sieno protetti come gli Inglesi medesimi.

„ II. Che la Francia, se lo giudica a proposito, abbia un agente commerciale in S. Giovanni.

„ III. Che in virtù dei trattati, ella ab-

bia la pesca esclusiva, e in tutte le stagioni, sulle coste, che sono a lei cedute, attesochè quando ha ceduto la proprietà dell'Isola di Terra-Nova, sotto la riserva della pesca in una determinata estensione, non si è imposta la condizione di non pescare, che una certa specie di pesce, e durante la tale e tale stagione dell'anno, ma solamente quella di non poter fortificare alcun luogo, nè stabilire alcuna abitazione, se non i palchi e le capanne necessarie per seccare il pesce:

Che di là derivano necessariamente molti taciti diritti; cioè tagliar legna, stabilire Ospitali sul lido, e provvedere ai primi bisogni della vita; finalmente il diritto di lasciar dei guardiani per la conservazione dei battelli, e degli utensili per la pesca.

„ La maggior parte di questi diritti è stata frequentemente contrastata, e frequentemente riconosciuta, poichè la corte di Londra ha in varie occasioni accordato delle indennità ai proprietarj Francesi, i battelli dei quali erano stati bruciati, o distrutti dagli Inglesi; ma è da temere, che non rinascano i medesimi motivi di disputa, se non vi si rimedia con disposizioni precise.

„ Il Governo Francese osserva che le Isole di S. Pietro, e Miquellon sono per essergli rimesse intieramente devastate dalle conseguenze della guerra; spera perciò di ottenere, che la permissione data anticamente ai

Francesi di far legna nella baja di S. Giorgio, che è lontana da tutti i loro stabilimenti, sarà applicabile alle baje di *Fortune*, e di *Desespoir*.

„ Lord Cornwallis si è riserbato a riferirne al suo Governo, e la conferenza è stata rimessa al giorno seguente. „

Sottoscritto G. BONAPARTE.

PROTOCOLLO

Amiens 7 Piovoso an. 10 (27 Gennajo 1802.)

„ I Plenipotenziari della Repubblica Francese, e di S. M. Britannica dopo avere di nuovo discussi diversi punti sopra i quali non hanno potuto stabilire cosa alcuna senza aspettare le decisioni dei loro respettivi Governi, hanno pensato, che per accelerare il lavoro di cui sono incaricati dovevano, senza differire più lungamente, accordarsi sopra la forma, e la redazione degli Articoli di già convenuti nella loro base.

„ In conseguenza hanno redatti gli Articoli seguenti.

TRATTATO

Di Pace tra ec.

„ Il Primo Console della Repubblica Francese in nome del Popolo Francese, e S. M. il

Re del Regno Unito della Gran Brettagna, e d'Irlanda ec. egualmente animati dal desiderio di far cessare le calamità della guerra, hanno gettati i fondamenti della Pace con gli Articoli preliminari sottoscritti a Londra il 9 Vendemmiatore, anno 10 (1 Ottobre 1801.)

„ E siccome dall'Articolo XV. dei detti Preliminari è stato convenuto che da una parte, e dall'altra sarebbero stati nominati dei Plenipotenziarj che si porterebbero ad Amiens per procedere alla Redazione del Trattato definitivo di concerto con gli Alleati delle Potenze contrattanti;

„ Il Primo Console della Repubblica Francese in nome del Popolo Francese, ha nominato il Cittadino Giuseppe Bonaparte, e Sua M. B. il Marchese di Cronvvallis.

„ S. M. Il Re di Spagna, dell'Indie ec. e la Repubblica Batava dopo avere acceduto ai Preliminari hanno nominati per loro Plenipotenziari, cioè; S. M. Cattolica, il Cavaliere d'Azara ec.; e la Repubblica Batava il Sig. Schimmelpenninck, ec.

„ I quali dopo di essersi doverosamente comunicati le Plenipotenze trascritte alla fine del presente Trattato, hanno convenuto dei sequenti Articoli.

„ Art. Vi sarà pace, amicizia, e buona intelligenza fra la Repubblica Francese, S. M. il Re di Spagna, suoi Eredi, e successori, e la Repubblica Batava da una parte.

E S. M. il Re del Regno unito della Gran Brettagna, e d'Irlanda, suoi Eredi, e successori dall' altra parte.

„ Le parti contrattanti avranno la più grande attenzione di conservare una perfetta armonia fra esse, ed i loro stati, senza permettere che ne da una parte, ne dall' altra si commetta alcuna sorte di ostilità per terra, o per mare per qualunque causa, o protesto possa essere.

„ Eviteranno accuratamente tutto quello che in avvenire potrebbe alterare l'unione fortunatamente ristabilita, e non daranno verun soccorso ne protezione tanto direttamente che indirettamente a quelli che vorrebbero recare pregiudizio ad alcuna di esse.

„ Art. S. M. Brittannica restituisce alla Repubblica Francese, ed ai suoi Alleati, cioè, S. M. Cattolica, e la Repubblica Batava, tutte le possessioni, e Colonie che gli appartenevano respettivamente, e che sono state occupate o conquistate dalle forze Britanniche nel corso della guerra attuale, eccettuata l'Isola della Trinità, e le possessioni Olandesi nell'Isola di Ceylan.

„ Art. I Territorj, possessioni, e diritti della sublime porta sono conservati nella loro integrità come lo erano avanti la guerra.

„ Art. I limiti delle Guiane Francese, e Portughese sono stabiliti al Fiume d'Aravvary che si getta nell'Oceano, al disopra del

Capo-Nord vicino all'Isola Nova, e dell'Isola della Penitenza, circa ad un terzo di latitudine settentrionale. Questi limiti seguiteranno il Fiume d'Aravvary dalla sua imboccatura la più lontana dal Capo-Nord fino alla sua sorgente, ed in seguito una linea dritta tirata da questa sorgente fino al Rio-Branco verso l'Ovest.

„ In conseguenza, la Ripa settentrionale del Fiume d'Aravvary dalla sua ultima imboccatura fino alla sua sorgente, e le Terre che si trovano al Nord della linea dei limiti di sopra fissati, apparterranno in tutta Sovranità alla Repubblica Francese.

„ La Ripa Meridionale del detto Fiume partendo dalla stessa imboccatura, e le Terre al Sud della detta linea di confini, apparterranno a S. M. Fedelissima.

„ La navigazione del Fiume d'Aravvary in tutto il suo corso, sarà comune alle due Nazioni.

„ Art. La Repubblica Settinsulare è riconosciuta.

„ Art. Le evacuazioni, cessioni, e restituzioni stipulate dal presente Trattato di pace saranno eseguite per l'Europa in . . . . . . per il continente, ed i mari di America, e di Affirica in tre mesi; per il continente, ed i mari di Asia, nei sei mesi successivi alla Ratifica di questo Trattato definitivo.

„ Art. In tutti i casi di restituzione

convenuti col presente Trattato, le fortificazioni saranno rese nello stato in cui si trovavano al momento della sottoscrizione dei preliminari, e tutte le Opere che saranno state costruite dopo l'occupazione, resteranno intatte.

„ È convenuto in oltre che in ogni caso di cessione stipulata nel presente Trattato sarà determinato agli Abitanti di qualunque condizione, o Nazione, un termine di tre anni da incominciare dalla notificazione del presente Trattato di pace definitivo, per disporre delle loro proprietà acquistate, e possedute o avanti, o nel tempo della guerra attuale, nel qual termine di tre anni essi potranno esercitare liberamente la loro Religione, e godere delle loro proprietà.

„ È accordata la medesima facoltà nei Paesi restituiti, a tutti quelli che vi avranno fatti stabilimenti di qualunque sorte nel tempo in cui questi Paesi erano posseduti dalla Gran Brettagna.

„ Rapporto agli Abitanti dei Paesi restituiti, o ceduti, è convenuto che alcuno di essi non potrà essere perseguitato, inquietato, o turbato, tanto nella Persona, che nei beni, sotto alcun pretesto, per motivo della sua condotta, o opinione politica, o del suo attaccamento ad alcuna delle Potenze contrattanti, o per qualunque altra ragione, meno che non si tratti di debiti contratti con gli individui, o di atti posteriori al presente Trattato definitivo.

„ Art. Per prevenire tutti gli oggetti di lamento, o di contestazione che potrebbero nascere nell'occasione delle prese che sarebbero state fatte in mare dopo la firma degli Articoli preliminari, è reciprocamente convenuto che i Vascelli, ed effetti che potrebbero esser presi nella Manica, e nei mari del Nord, dopo lo spazio di dodici giorni a contare dal cambio delle ratifiche dei detti Articoli preliminari saranno da una parte, e dall'altra restituite; che il termine sarà di un mese dalla Manica, ed i mari del Nord fino alle Isole Canarie inclusive, ossia nell'Oceano, ossia nel Mediterraneo; di due mesi dalle dette Isole Canarie fino all'Equatore; e finalmente di cinque mesi in tutte le altre Parti del Mondo senza alcuna eccezzione, ne altra distinzione più particolare ne di tempo, ne di luogo.

„ Art. Li Ambasciatori, Ministri ed altri Agenti delle Potenze contrattanti, goderanno respettivamente, nelli stati delle dette Potenze, dei medesimi ranghi, privilegi, prerogative, ed immunità di cui godevano, avanti la guerra, li Agenti della medesima Classe mandati dalle dette Potenze contrattanti.

„ Art. Il presente Trattato sarà ratificato dalle Potenze contrattanti nello spazio di venti giorni, o più presto se è possibile;

„ E le Ratifiche in due forme saranno cambiate a Parigi.

Sottoscritto G. Bonaparte, Cronvvallis.

PROTOCOLLO

Amiens 8 Piovoso anno 10 (28 Gennajo 1802.)

„ L'articolo seguente è stabilito dai Plenipotenziarj Francese, Inglese, e Batavo.

„ Il Capo di Buona-Speranza resta alla Repubblica Batava in tutta Sovranità come avanti la Guerra.

„ I Bastimenti Francesi, ed Inglesi di ogni sorte avranno il diritto di ancorarvisi, e di comprarvi le necessarie provvisioni; vi saranno sempre ricevuti sul medesimo piede.

Sottoscritto G. Bonaparte, Cronvvallјs, e Schimmelpenninck.

PROTOCOLLO

Amiens 13 Piovoso anno 10 (2 Febbraio 1802.)

„ I Plenipotenziari della Repubblica Francese, e di S. M. Britannica essendosi riuniti, Lord Cornvvallis ha presentato il progetto che era stato comunicato dal Ministro Francese nella conferenza del 28 Nevoso (18 Gennajo); Egli ha dichiarato che era pronto ad adottarlo, con le modificazioni registrate nell' articolo seguente che diventerebbe il quinto di questo progetto.

„ Atteso che l'Ordine non ha in questo momento ne truppe, ne soldo da dar loro, è convenuto che il Re di Napoli sarà invitato

a somministrare due mila uomini che saranno impiegati alla guardia delle fortificazioni sotto gli ordini del Gran Maestro.

„ La Francia, e l'Inghilterra si impegnano di pagare ognuna venti mila lire Sterline l'anno, per soldo sussidiario di questa guarnigione: questo soldo sarà continovato fino al dì primo dell'anno 1805. epoca in cui le truppe dell'Ordine, formate come è indicato nell'articolo 6.° saranno incaricate di guardare da se stesse le fortificazioni.

„ Dopo molte discussioni, il Ministro Francese ha convenuto di tenerne parola col suo Governo.

Sottoscritto BONAPARTE, CORNVVALLIS.

PROTOCOLLO

Amiens 15 Piovoso anno 10 (4 Febbraio 1803.)

„ I plenipotenziari della Repubblica Francese e di S. M Britannica essendosi riuniti, il cittadino G. Bonaparte ha annunziato che aveva comunicato al suo Governo le difficoltà che soffrivano gli Articoli relativi a Malta: che era incaricato d'insistere sulla loro inserzione nel Trattato tali quali sono stati trascritti nel Protocollo del 28 Nevoso (18 Gennaio); che se Lord Cornvvallis non vi si accordava, Egli consentiva ad abbandonarla, ed a ricorrere alla esecuzione litterale dei Preliminari.

Egli ha aggiunto: queste stipulazioni sono divenute una legge primitiva, dalla quale non è permesso ad alcuna delle parti contrattanti di allontanarsi. Il non volerne la esecuzione, non è voler la pace. Io ho sacrificato alla osservanza religiosa di questo principio molti articoli che non erano punto pregiudicevoli agli interessi della Gran Brettagna. Ho dovuto rinunziarvi senza esitare, allorchè mi è stato dimostrato che non erano rigorosamente compresi nei Preliminari. Come si può Egli oggi esigere un Articolo che gli è opposto in ogni punto? Che dicono i Preliminari? Malta sarà resa all'ordine di S. Gio. di Geruralemme. Il Re di Napoli è forse l'Ordine di S. Gio. di Gerusalemme?

„ L'Ordine è troppo debole? Il progetto gli dà per Garanti, e Protettori le principali potenze dell'Europa.

„ I Preliminari si contentano di una potenza. Il Governo Francese ha pensato che il fine dei Preliminari sarebbe meglio adempito con la simultanea garanzia delle Potenze grandi; Che questa era più imponente e più convenevole; Frattanto, come prima di tutto, egli vuole l'esecuzione assoluta, anzi letterale, se si esiga dei Preliminari, Egli è pronto a sacrificare questo Articolo, che era stato dettato da una specie di decenza Politica.

„ Io non posso adunque reclamare abbastanza fortemente l'inserzione nel Trattato di

progetto, o l'esecuzione litterale dell'Articolo IV dei Preliminari.

„ Lord Cornvvallis si è riservato di comunicare l'esposto al suo Governo, e di rispondere in una delle prossime conferenze.

Sottoscritto Bonaparte, Cornvvallis.

PROTOCOLLO

Amiens 27 Piovoso anno 10 (11 Febbrajo 1802.)

„ I Plenipotenziari Brittannico, e Francese essendosi riuniti, Lord Cornvvallis ha osservato che in una conferenza che aveva avuta col Plenipotenziario Batavo relativamente alle indennità dovute al Principe d'Orange tanto rapporto alle sue dignità, e cariche, quanto alle sue proprietà, il Plenipotenziario Batavo aveva risposto, essendo prima stato autorizzato espressamente dal suo Governo, che la Francia l'obbligava di fare ottenere le dette indennità, senza che la Repubblica Batava ne fosse incaricata in alcun modo.

„ Sopra di che Lord Cornvvallis ha creduto dover pregare il Cittadino Giuseppe Bonaparte di fargli conoscere le disposizioni precise del Governo Francese su quest' Articolo.

„ Il Plenipotenziario Francese ha risposto che la Francia impiegherebbe i suoi buoni Officii perchè il Principe d'Orange riceva l'indennità che gli è dovuta.

„ Si è trattato in seguito di conferire sopra molti punti che erano restati sospesi.

„ Lord Cornvvallis ha comunicate le risposte del suo Governo relative alle domande enunciate nel Protocollo del 19 Gennajo ultimo. Queste risposte consistono nel dire che quello riguarda la pesca dell'Isola di Terra Nova, le Isole S. Pietro, e Miquelon, e le possessioni Francesi nell'Indie, doveva intieramente restare sul medesimo piede in cui era avanti la guerra.

„ Che per altro per prevenire le dispute che potrebbero nascere per cagione della pesca, Lord Cornvvallis era autorizzato a rinnovare la dichiarazione che fu fatta in seguito del Trattato del 1783 concepita nei seguenti termini.

DICHIARAZIONE

„ All'oggetto che i Pescatori delle due
„ Nazioni non facciano nascere delle dispute
„ giornaliere, S. M. B. prenderà le misure le
„ più positive per prevenire che i suoi Sudditi
„ turbino in alcuna maniera, con la loro con-
„ correnza, la pesca dei Francesi nell'eserci-
„ zio temporario che gli è accordato sopra le
„ Coste dell'Isola di Terra Nuova, ed a tale
„ effetto farà ritirare gli stabilimenti sedentarj
„ che vi saranno formati. S. M. B. darà degli
„ Ordini all'effetto, che i Pescatori Francesi

„ non sieno disturbati nel taglio del legname
„ necessario per la riparazione dei loro palchi,
„ capanue, e bastimenti da pesca.

„ Il metodo di far la pesca che è stato in
„ ogni tempo riconosciuto, sarà il modello sopra
„ il quale vi si farà: non vi sarà contravvenuto
„ ne da una parte, ne dall'altra, i Pescatori
„ Francesi non facendo altra fabbrica che i lo-
„ ro palchi, ristringendosi ad accomodare i
„ loro bastimenti da pesca, e non vi svernan-
„ do; I Sudditi di S. M. B. per parte loro non
„ molestando in alcuna maniera i pescatori
„ Francesi nel tempo della pesca, ne guastan-
„ do i loro palchi in tempo della loro assenza „.

„ Il Cittadino G. Bonaparte ha detto che non faceva osservazione, per ora, sopra questa dichiarazione; la di cui insufficienza è riconosciuta dai Preliminari che annunziano la necessità di fare degli accomodamenti giusti, e reciprocamente utili per la conservazione della pace.

„ Ma che trasmetterebbe al suo Governo
„ le risposte fatte. „

Sottoscritto BONAPARTE, CORNVVALLIS.

PROTOCOLLO

Amiens 18 Febbraio 1802 (29 Piovoso an. 10.)

„ I Plenipotenziari della Repubblica Francese, e di S. M. Britannica essendosi riuniti,

Lord Cornvvallis ha annunziato che aveva comunicato al suo Governo l'esposto relativamente all'oggetto di Malta, fatto dal Citt. Giuseppe Bonaparte nel Protocollo del 4 di questo mese; che Egli era incaricato di dire che il suo Governo appoggiava sempre l'Articolo 4.° dei Preliminari, nel senso, e nello spirito in cui bisogna che sia inteso da tutti quelli che lo leggeranno, ed in cui fu in effetto inteso dallo stesso Governo Francese quando quest'Articolo fu stabilito.

„ Quest'Articolo dice non solamente che Malta sarà restituita all'Ordine di S. Gio. di Gerusalemme, ma che *sarà posta sotto la garanzia, e protezione di una Potenza terza*. La parola *Protezione* che è stata aggiunta a quella di *Garanzia* vi è stata inserita per dimostrare una protezione effettiva, e non ideale, e nessuno dubiterà che una protezione effettiva sia necessaria, fino a tanto che l'Ordine sia in stato di conservare l'indipendenza dell'Isola contro un attacco al di fuori, come pure di sostenersi contro l'opposizione pericolosa, che è stato riconosciuto dovrà Esso provare per parte degli Abitanti che continovano a manifestare l'animosità la più grande verso l'Ordine di San' Giovanni. Relativamente a questa opposizione il Governo Britannico possiede delle informazioni positivissime; e Lord Cornvvallis ha avuto l'onore di parlarne in diverse occasioni al Cittadino G. Bonaparte. È impossibile che l'ordi-

ne di Malta posseda Egli stesso per qualche tempo una forza sufficiente per questi oggetti. Lord Cornvvallis crede adunque poter dire dal canto suo, e con più ragione, che il non volere accordare all'Ordine i mezzi di prender possesso dell'Isola, e di conservarselo, è lo stesso che il non volere l'esecuzione dei Preliminari, e il non voler la pace. Nella prima conferenza che Lord Cornvvallis ha avuto l'onore di tenere col cittadino Giuseppe Bonaparte a Parigi, il 24 Novembre, questo ministro gli propose per garante, e protettore naturale dell'Isola di Malta, il Re di Napoli, a cagione della sua Signoria Feudale. Essendo state fatte delle obiezioni, nominò in seguito per garante l'Imp. delle Russie; ma Egli non credeva fosse convenevole di lasciarvi entrare una guarnigione Russa. Terminò, quel giorno, col proporre un piano che dasse all'Isola una guarnigione Napoletana fino a che l'Ordine di Malta fosse in stato di provvedere alla sua propria sicurezza: propose ancora che questa Guarnigione fosse pagata concordemente dalla Francia, o dall'Inghilterra. Ancora nel Contro-progetto di Trattato che il Cit. G. Bonaparte ha trasmesso a Lord Cornvvallis, è di nuovo proposto che l'Isola di Malta sarà posta sotto la *garanzia*, e *protezione* di S. M. Siciliana. La stessa idèa di dare all'Ordine una protezione straniera, e temporaria è sempre stata seguita dalle Potenze contrattanti. Non restava ultimamente altra

differenza fra di loro in quest' Articolo, che sul mezzo di pagare la guarnigione; e quantunque il Plenipotenziario Francese abbia dichiarato, sono tre settimane, che la Francia non acconsentirebbe a pagare cosa alcuna, non aveva ancora dichiarato che il suo Governo si dipartiva totalmente dalle sue prime disposizioni, se si potesse trovare il mezzo di provvedere alla spesa. Egli non ha fatta conoscere definitivamente questa risoluzione, che per mezzo di quanto espose il dì 4 di questo mese, in cui la pronunziò in una maniera pochissimo conciliante.

„ Il Governo Brittannico non può frattanto abbandonare i suoi sentimenti sopra quest' oggetto. Egli pensa sempre, e crede che tutte le Potenze saranno dello stesso sentimento cioè, che una guarnigione sia assolutamente necessaria in principio, per la protezione dell' Isola. Egli deve insistere sopra lo stabilimento di essa, come il solo mezzo di poter restituire l' Isola all' Ordine di S. Gio. di Gerusalemme, e per conseguenza di provvedere all' esecuzione dell' Articolo 4. dei Preliminari.

„ Frattanto, il Governo Inglese non volendo risparmiarsi pena alcuna per procurare di arrivare ad un accomodamento sopra questa materia, e di accelerare la pace, si è occupato a formare un altro progetto, in cui il Cittadino Giuseppe Bonaparte troverà specificato il punto relativo ad una definizione per l' Ordine di Malta che gli è parso dubbio nella

discussione di questo oggetto, e nel quale Egli vedrà adottate quasi tutte le disposizioni marcate nel suo progetto del 18 Gennajo.

Lord Cornvvallis ha l'onore di proporre questo progetto al Plenipotenziario Francese nella seguente maniera.

„ 1. Le Isole di Malta, Gozo, e di Comino saranno restituite all' Ordine di S. Gio. di Gerusalemme con le condizioni, e sotto le stipulazioni seguenti;

„ 2.° I Cavalieri dell' Ordine le di cui lingue continueranno a sussistere dopo il cambio delle Ratifiche del presente Trattato, saranno invitati a ritornare in Malta subito che il cambio avrà avuto luogo. Essi vi formeranno un Capitolo Generale, e procederanno alla elezione di un Gran Maestro, se questa scelta non avrà avuto luogo anticipatamente in conseguenza della dichiarazione dell'Imperatore delle Russie del 16 marzo dell'anno scorso. S'intende che per quanto sarà compatibile colle disposizioni marcate nell'Articolo IV del presente accomodamento, l'Ordine s'intenderà consistere solamente in quei suoi Cavalieri che erano qualificati per dare il Votó nell'elezione di un Gran Maestro all'epoca di questa dichiarazione.

„ 3.° Le forze di S. M. Brittannica evacueranno quest' Isola, e le sue dependenze nei tre mesi consecutivi al cambio delle Ratifiche. In quest'epoca sarà restituita all'Ordine

nello stato in cui si trova, purchè il Gran Maestro, o dei Commissari pienamente autorizzati secondo gli statuti dell'Ordine, si trovino nell'Isola per riceverne il possesso, e che la forza provisoria che somministrerà S. M. S., come nell'Articolo XII, sia arrivata in Malta.

„ 4.° Le parti contrattanti essendo d'accordo di far cessare le lingue Inglese, e Francese, sarà stabilita una lingua Maltese, che sarà mantenuta colle entrate territoriali, o con i diritti commerciali dell'Isola. Saranno annesse a questa lingua delle dignità specifiche con delli appuntamenti competenti, ed un Albergo. Non si esigerà dai Cavalieri di questa lingua altra qualità che quella della Nobiltà attuale. Potranno tenere qualunque situazione nell'Ordine, e goderanno di tutti i privilegj di cui godevano i Cavalieri delle altre lingue. Gli abitanti nativi di Malta saranno ammessi a tutti gli Impieghi Municipali, di Amministrazione, o altro, sotto il Governo dell' Isola.

„ 5.° La metà della Guarnigione almeno dovrà essere sempre composta di Maltesi nativi; per il restante, l'Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi dei soli Paesi che continovano a possedere delle lingue. Le Truppe Maltesi avranno degli Ufiziali Maltesi. Il Comando Generale della Guarnigione, come pure la nomina dell' Ufizialità, apparterrà al Gran Maestro dell' Ordine.

„ 6.° L'indipendenza dell' Isole di Malta, di Gozo, come pure il presente accomodamento sono posti sotto la protezione, e garanzia della Gran Brettagna, Francia, Austria, Russia, Spagna, e Prussia.

„ 7.° La neutralità permanente dell'Ordine di Malta, è proclamata.

„ 8.° I Porti di Malta saranno aperti al Commercio, ed alla Navigazione di tutte le Nazioni, le quali vi dovranno pagare dei Diritti eguali, e moderati. Questi Diritti saranno applicati al mantenimento della lingua Maltese nella maniera specificata all' Articolo IV; a quello delli Stabilimenti Civili, e Militari dell' Isola, come a quello di un Lazzeretto generale aperto a tutte le Bandiere.

„ 9.° Le Potenze barbaresche sono le sole eccettuate dalle disposizioni dell' Articolo precedente, fino a che si presenti l' occasione favorevole per abolire il sistema di ostilità che è sussistito fra l' Ordine di S. Giovanni, e queste Potenze.

„ 10.° L'ordine sarà governato per lo spirituale, e per il temporale con i medesimi statuti che erano in vigore quando i Cavalieri hanno resa l' Isola, in quanto potrà essere compatibile con i regolamenti specificati.

„ 11.° Le disposizioni contenute dalli Articoli IV. V. VII. VIII. e X. saranno convertite in leggi, e statuti perpetui dell' Ordine nelle solite forme; ed il Gran Maestro, allorchè

l'Isola sarà restituita, come pure i suoi successori, sarà obbligato di fare il giuramento di osservare puntualmente le dette disposizioni che saranno conservate per sempre dall'Ordine.

„ 12.° I diritti di Signoria del Re delle due Sicilie sopra le Isole di Malta, di Gozo, e di Comino, sono formalmente riconosciuti, e confermati, come essendo annessi inalienabilmente alla Corona delle due Sicilie. Per questo effetto S. M. S. fornirà una forza di due mila uomini per servire di guarnigione nelle Fortezze dell'Isola, fino a che l'Ordine sia in stato di fare una leva sufficiente di Truppe nella maniera proposta nell'Art. 5.°; ed il Gran Maestro, o il suo rappresentante, rinnoverà, quando l'Isola sarà restituita, il giuramento di fedeltà alla Corona di Sicilia, che fu prestato nell'occasione del primo dono fatto dell'Isola ai Cavalieri; come pure un giuramento simile a quello che prestarono i Commissari dell'Ordine, a quest'epoca, di conservare tutti i diritti, e privilegi del popolo di Malta, e di Gozo.

„ 13.° Le diverse Potenze specificate nell'Articolo 6.°, cioè la Gran-Brettagna, la Francia, l'Austria, la Russia, la Spagna, e la Prussia, saranno invitate ad aderire al presente accomodamento.

„ Il Cittadino Giuseppe Bonaparte si è riservato di rispondere nella prossima conferenza. „

Sottoscritto G. Bonaparte, Cornvvallis

PROTOCOLLO

Amiens 29 Piovoso anno 10 (18 Febb. 1802.)

„ I Plenipotenziari della Repubblica Francese; e di S. M. Britannica essendosi riuniti, Lord Cornvvallis ha ripetuto ciò che ha avuto l' onore di annunziare al Cittadino Giuseppe Bonaparte nella conferenza del di 11. di questo mese (.22. Piovoso); ma che è stato omesso nel Protocollo di questa conferenza; cioè

„ Che la Porta Ottomanna avendo aderito formalmente ai preliminari di pace fra S. M. Britannica, e la Repubblica Francese, ed i loro respettivi Alleati, ed avendo comunicato al Governo Inglese che ha negato di ratificare il Trattato concluso dopo con la Francia da Alì Effendì, suo Ex-Ambasciatore a Parigi; in conseguenza, che essa aveva nominato il medesimo Alì Effendì suo Plenipotenziario al Congresso d' Amiens per concorrere alla pace definitiva, il Governo Britannico doveva domandare che la Porta Ottomanna fosse ammessa, o come parte contrattante, o come parte aderente al Trattato.

„ Lord Cornvvallis a comunicato in seguito al Plenipotenziario Francese, che S. M. Britannica non riconoscerebbe il Re di Toscana, se il distretto d' Olivenza non fosse reso dalla Spagna al Portogallo, o che i presidj non fossero restituiti al Re di Napoli, o finalmente

il Re di Sardegna non fosse ristabilito nel Piemonte.

„ Il Citt. G. Bonaparte si è riservato di rispondere in una delle prossime conferenze.

Sottoscritto G. Bonaparte, Cornvvallis.

PROTOCOLLO

Amiens 30 Piovoso anno 10 (19 Febb. 1802.)

„ I Plenipotenziarj della Repubblica Francese, e di S. M. Britannica essendosi riuniti, il Citt. G. Bonaparte a domandata l'inserzione nel Protocollo della segueute nota in replica dell'esposto da Lord Cornvvallis nella conferenza di jeri.

„ Il sottoscritto a riletto con una estrema attenzione, tutti i Documenti della negoziazione senza scoprire alcuna traccia della Proposizione che sarebbe stata fatta dalla Francia, per la resa dell'Isola di Malta alle Truppe di S. M. Siciliana.

„ L' Articolo 4.° dei Preliminari non può essere interpetrato in questa guisa.

„ Allorchè il sottoscritto ebbe per la prima volta l'onore di vedere Lord Cornvvallis a Parigi, il 24. Brumifero, era lungi dal pensare che le loro reciproche felicitazioni sopra la fortuna di terminare la missione che gli era confidata, potessero essere riguardate come proposizioni, e piani del Trattato. Egli non

aveva ancora ricevute le sue Plenipotenze, le quali non furono trasmesse che il 30. Brumifero, ed il 14. Frimale soltanto furono comunicati al Ministro Britannico. Questo al contrario arrivava a Parigi munito delle istruzioni del suo Governo. Nella prima visita parlò di Malta come di un Articolo imbarazzante, quantunque fosse stato convenuto che vi sarebbe in quest'Isola una Guarnigione composta di truppe di una Potenza terza, fino a che l'Ordine avesse il tempo di organizzare la sua forza armata. La Spagna sembrò inammissibile a Lord Cornvvallis come Potenza garante, a cagione della sua alleanza colla Francia; la Russia parve troppo lontana, e Napoli troppo debole.

„ Il Plenipotenziario Inglese parlando sempre di una guarnigione da fornirsi dalla Potenza garante, come di una base convenuta, osservò che Napoli non potrebbe soffrirne la spesa. È possibile che il sottoscritto abbia aggiunto che una considerazione di questa specie non potesse arrestare due Potenze come la Francia, e l'Inghilterra. Del resto, la discussione reale di tutti questi oggetti fu rimessa al tempo in cui la negoziazione sarebbe intavolata.

„ Nelle conferenze che hanno avuto luogo ad Amiens, nei Protocolli, nel progetto del Trattato del 14. Nevoso (16 Dicembre) il sottoscritto non ha mai dimostrata un idea che abbia potuto far pensare che il suo Governo

acconsentirebbe che l'Isola di Malta fosse rimessa alle Truppe Napoletane per essere difesa da esse per tre anni; ha proposto al contrario nel Protocollo del 23. Nevoso (13 Gennajo) di mettere Malta sotto la protezione e garanzia delle principali Potenze di Europa, ognuna delle quali avrebbe somministrati 200. Uomini. Quest'Isola sarebbe stata così difesa da 1200. Uomini di buone Truppe che sarebbero stati pagati dall'Ordine, Lord Cronvvallis avendo lui stesso osservato che le entrate delle Commende messe in riserva potrebbero somministrarne i mezzi.

„ Lo scritto anonimo che è stato rimesso al sottoscritto per parte di Lord Cornvvallis non porta alcun carattere di autenticità; pare redatto da dei malcontenti. Non è il linguaggio delli Abitanti di Malta, Paese che non è qualche cosa che per l'Ordine. Allorchè Essi conosceranno gli Articoli del Trattato che gli riguardano, saranno molto contenti del ristabilimento in Malta di un Ordine di cui Essi diventeranno parte integrante. Ammettendo che le circostanze esighino una guarnigione provisoria, ed intermediaria per occupare Malta, dal momento in cui le forze Britanniche l'evacueranno fino a quello in cui l'Ordine avrà formato un Corpo composto di Maltesi, e di forestieri, è sempre dimostrato che si deve allontanarsi meno che sia possibile dall'Articolo 4.° dei Preliminari, il quale vuole che *l'Isola*

sia restituita all' Ordine; quest'Articolo prevede la necessità di una Potenza garante, e protettrice; i mezzi di esecuzione sono appoggiati alla saviezza, ed alla buona fede dei due Governi; Essi devono fare tutto perchè Malta sia dell'Ordine, e nulla al dilà, nulla di quello che potrebbe diminuire la sua prerogativa, nulla di quello che in luogo di offrire un Protettore ai Cavalieri, sembrerebbe dagli un Padrone, o diminuirebbe l' influeuza esclusiva che Essi devono avere in Malta. Il Governo Francese dà nel suo Progetto per Protettore all'Ordine l'Inghilterra, l'Austria, la Spagna, la Russia, e la Prussia. Era difficile che l'Ordine fosse rilevato con più splendore, e fosse protetto più efficacemente. Perchè una Guarnigione di 2000 Napoletani per due anni? Forse per i Nemici di fuori? La protezione delle sei Potenze summentovate è senza dubbio bastante. Forse contro i Maltesi? L'Ordine sarà da Essi amato, se si adempiranno le stipulazioni; questa sarebbe la miglior difesa interna che si possa dargli.

„ Ma convenendo della necessità di una guarnigione, quando ancora non fosse che per la sicurezza, e la pulizia interna, abbisognano tre anni per formare un corpo di 1000 uomini, che riuniti a 400 Cavalieri, ed ha 600 Maltesi saranno più che sufficienti? Oggi che si è ammesso il progetto di delegare la protezione, e la garanzia dell'Ordine alle grandi Potenze,

sarà egli molto importante, e conveniente che il Rè di Napoli tenga guarnigione in Malta per tre anni? I Protettori, i Protetti, finalmente il Gran Maestro di qualunque Nazione sia, amerebbero molto di veder l'Ordine otto la guardia delle Truppe del solo Prine che abbia delle pretensioni da far valepra Malta? Non sarebb'egli più confor- Preliminari, alle convenienze, se è rio che abbisogni una forza estera in fare una leva di un corpo di mille di cui Uffiziali, nominati dal Lanattuale sarebbero scelti fra quelli che non hanno portate le armi nella guerra attuale? Finiranno collo stabilirsi in Malta, lungi da ogni influenza estera, dipendenti dal Gran Maestro. Essendo soli, sarebbero realmente i soldati dell'Ordine, e Malta diventerebbe per Essi una seconda Patria. L'Ordine potrebbe adunque guadagnar tutto in considerazione, e in indipendenza, con una guarnigione composta di Cavalieri, di Maltesi, e di un corpo Svizzero, come quello che tutte le altre Potenze hanno al loro soldo.

„ Resulta dalle suddette osservazioni, che la Francia non ha mai acconsentito che le Truppe Napoletane fossero installate in Malta molto più poi, che *l'Isola fosse rimessa a S. M. Siciliana, che somministrerebbe la forza necessaria per formare unitamente alle forze Maltesi, la guarnigione dei forti principali per lo spa-*

zio di tre anni. Questo è quello che è stato proposto da Lord Cornvvallis nella conferenza del 28 Nevoso (13 Gennajo).

„ Il Governo Francese, in seguito della perseveranza di quello d'Inghilterra a prolungare per tre anni il soggiorno di una guarrgione estera in Malta, ed a rimettere quest'
la nella maniera la più formale non all'
ne, ma a S. M. Siciliana, ha dovuto
ed ha dovuto dire con molto fondame
andava lungi dai Preliminari; e si s
sti Preliminari sono la base della pa
sto linguaggio è sembrato meno con
dipende dal cangiamento delle disposizioni
la Francia: ma allora che in una discussione si sono esauriti tutti gli argomenti senza poter convincersi, è impossibile seguendo il sentiero naturale dal ragionamento che ognuna delle parti non concluda che l'altra renunzia ad ogni sorte di accomodamento.

„ Se l'intenzione del Governo Inglese è di conservare l'Ordine di S. Giovanni, e l'Isola di Malta in una intiera indipendenza (come il sottoscritto ama di persuadersi) Egli spera che il seguente progetto, nel quale egli si attacca ad allontanare ogni influenza straniera, otterrà l'approvazione di Lord Cornvvallis; questo progetto è certamente da preferirsi sotto tutti i punti di vista, a quelli che sono stati fin quì presentati. Il sottoscritto non può abbastanza insistere perchè sia adottato.

„ Se, per altro, il progetto che stabilisce una guarnigione estera in Malta fosse irrevocabilmente adottato dal Governo Britannico, il sottoscritto per affrettare il momento della pace consentirebbe ad adottarlo tale quale si trova redatto in seguito di questa Nota.

„ Lord Cornvvallis vedrà, nelle due versioni del progetto relativo a Malta, l'applicazione del principio che il sottoscritto ha sviluppato.

„ È ancora incaricato d'insistere sull'inserzione nel trattato dell'Articolo relativo ai Barbareschi tale quale si trova nel suo progetto, e nella concorrenza delle Potenze contrattanti, per metter fine alle ostilità che i Barbareschi esercitano nel Mediterraneo a scorno dell'Europa, e dei tempi moderni.

„ La sola Notificazione che gli fosse fatta della volontà delle Potenze contraenti a questo riguardo, basterebbe per dar la pace al commercio delli Stati Uniti, del Portogallo, del Re di Napoli, e di tutti gli altri Stati d'Italia; e se alcune Nazioni dovessero temere la concorrenza maggiore nel commercio del Mediterraneo, queste senza dubbio sarebbero la Francia, e la Spagna, le quali tanto per la loro posizione, quanto pei loro particolari rapporti coi Barbareschi, hanno avuto in ogni tempo, in questo commercio, i maggiori vantaggi, e la maggiore sicurezza. Elleno sole adunque farebbero il sacrifizio più grande; ma

in una questione che interessa ugualmente la morale politica, e la dignità delle Nazioni Europee, potrebbesi avere per norma di condotta i soli motivi d'interesse personale?

„ Si dà la forza alle Potenze come agli individui, all'oggetto di proteggere il debole. Sarebbe al tempo stesso glorioso, e consolante di vedere che una guerra sorgente di tanti disastri, terminasse almeno con un atto grande di benevolenza verso tutti i Popoli commercianti.

„ D' altronde una tal questione è annessa a quella di Malta, e non può esserne separata, poichè se le parti contrattanti non si assumono di mettere un termine alle ostilità dei Barbareschi, si direbbe con verità, che l' Ordine di S. Giovanni non può senza mancare al suo obbligo primitivo, e senza incorrere nella perdita di tutti i suoi beni,, cessare Egli stesso di essere in guerra con i Barbareschi.

„ Gli uomini generosi che hanno fondato le Commende, non le fondarono che all'oggetto di proteggere i Cristiani contro le piraterie dei Barbareschi, e tutti i Giuspubblicisti di Europa converrebbero nel dire, che l'Ordine di Malta, subito che renunciasse all'adempimento di questo dovere, e dimenticasse così l'oggetto della sua Istituzione, perderebbe i suoi diritti al possesso di quei beni che gli sono stati concessi per questo solo uso.

„ Lord Cornvvallis si è riservato di rispondere in una delle prossime conferenze.

Sottoscritti G. Bonaparte, Cornvvallis.

VERSIONE SVIZZERA

Art. I. (1) *Le Isole di Malta, Gozo, e Comino saranno rese all' Ordine di S. Gio. di Gerusalemme con le seguenti condizioni.*

II. *I Cavalieri di quest' Ordine sono invitati a restituirsi a Malta subito che sia seguito il cambio delle ratifiche del presente Trattato; vi convocheranno un Capitolo generale, e provvederanno all' Elezione di un Gran Maestro, purchè essa non sia stata fatta preventivamente.*

III. *La Francia, e l' Inghilterra volendo mettere l' Ordine di S. Giovanni nella più perfetta indipendenza a riguardo loro, convengono, 1.° che non vi sarà lingua Francese, nè Inglese. 2.° che nessuno individuo appartenente all' una, o all' altra Nazione non potrà esservi ammesso, e neppure continovare a fare parte di quest' Ordine.*

IV. *Le forze di S. M. Brittanica evacueranno l' Isola, e le sue dipendenze nei tre mesi consecutivi al cambio delle Ratifiche; e quest' epoca essa sarà consegnata all' Ordine*

Variazione dell' Articolo I.

(1) Art. I. *Le Isole di Malta, Gozo, e Comino saranno rese all' Ordine di S. Gio. di Gerusalemme per essere da Esso lui tenute alle stesse condizioni, sotto le quali le teneva prima della guerra, e sotto le seguenti stipulazioni.*

nello stato, in cui si trova, purchè il Gran Maestro, o dei Commissari legalmente autorizzati, secondo gli antichi Statuti, si trovino nell' Isola per prenderne possesso, e che la forza quì sotto stipulata vi sia giunta.

V. *Sarà levato a spese della Francia, o dell' Inghilterra, un Corpo di* 1000. *Svizzeri, i di cui Ufiziali saranno nominati dall' attuale Landamano; saranno scelti tra quelli, che hanno servito altre volte in Olanda, Spagna, Sardegna, e che non hanno portate le armi nella guerra attuale. Si ridurranno a Malta, le fortificazioni della quale verranno loro affidate dal Gran Maestro, o dal suo rappresentante. Saranno pagati dalla Francia, e dall' Inghilterra per un anno da computarsi dal giorno del Cambio delle Ratifiche del presente Trattato; dopo tal epòca il Corpo passerà al soldo dell' Ordine; si recluteranno dei Maltesi, o delli Abitanti di quei Paesi, che conservano delle lingue in Malta.*

VI. *Sarà eretta una lingua Maltese, la quale sarà mantenuta colle rendite territoriali, e coi diritti commerciali dell' Isola. Questa lingua avrà delle dignità, degli appuntamenti e un convitto a foggia delle altre. Le prove di Nobiltà peraltro non saranno di vigore per essere ammessi Cavalieri della detta lingua. D'altronde saranno questi ammissibili a tutte le cariche, ed a tutti i privilegj, come i Cavalieri dell' altre lingue. Gl' impieghi municipa-*

li, amministrativi, e altri, tanto civili, che giudiciarj, di nomina del Governo dell' Isola, sarann ooccupati (almeno per la metà) dagli Abitanti nativi di Malta.

VII. *Almeno la metà della guarnigione dovrà esser sempre composta di Maltesi, eccettuato il caso preveduto nell' Art. 5.°, per il rimanente l' Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi dei soli Paesi, i quali continuano a possedere delle lingue. Le Truppe Maltesi avranno Uffiziali Maltesi. Il comando supremo di tutta la guarnigione dell' Isola, e la nomina delli Uffiziali apparterranno al Gran Maestro dell' Ordine.*

VIII. *L' indipendenza delle Isole di Malta, Gozo, o Comino, non meno, che il presente accomodamento, saranno posti sotto la protezione, e garanzia della Francia, della Gran-Brettagna, dell' Austria, della Spagna, della Russia, e della Prussia.*

IX. *È proclamata la neutralità permanente dell' Ordine di Malta.*

X. *I Porti di Malta saranno aperti al Commercio, ed alla navigazione di tutte le Nazioni, che vi pagheranno dei dazj eguali, e moderati; il prodotto di questi dazj sarà applicato al mantenimento della Lingua Maltese, a quello degli stabilimenti civili, e militari dell' Isola, e di un Lazzeretto generale, aperto a tutte le bandiere.*

XI. *Le sole Potenze Barbaresche sono*

escluse dalle disposizioni dei due Articoli precedenti, fino a tanto che Esse medesime abbiano renunciato al loro sistema di abituale ostilità. In questo caso, le Potenze contraenti s' impegnano di farle partecipare in Malta dei medesimi diritti di cui godono tutte le altre Nazioni.

XII. *L' Ordine per lo spirituale, e temporale, sarà regolato con i medesimi statuti che vegliavano allorchè i Cavalieri hanno abbandonata l' Isola, in quello però che non sia stato derogato col presente.*

XIII. *Le disposizioni enunciate negli Articoli 4.° 5.° 7.° 8.° e 10.° saranno convertite in Leggi, e Statuti perpetui dell' Ordine nelle forme solite, ed il Gran Maestro, non meno che i suoi successori saranno obbligati a fargli osservare esattamente.*

XIV. *Le diverse Potenze enumerate nell' Art. 8.° saranno invitate di aderire alle presenti stipulazioni.*

Sottoscritto Bonaparte, Cornvvallis.

VERSIONE NAPOLETANA.

Art. I. (1) *Le Isole di Malta, Gozo, e Comino saranno rese all' Ordine di S Gio. di Gerusalemme, alle condizioni seguenti.*

II. *I Cavalieri dell' Ordine sono invitati a restituirsi a Malta, tostochè il cambio delle ratifiche del presente Trattato sia seguito. Essi vi convocheranno un capitolo generale, e procederanno all' elezione di un Gran Maestro, se essa non è stata fatta previamente.*

III. *La Francia, e l' Inghilterra, volendo metter l' Ordine di S. Giovanni nella più grande indipendenza a loro riguardo, convengono* 1.° *che non vi sarà nè lingua Inglese, nè Francese;* 2.° *che nessun individuo appartenente alle due Potenze potrà esservi ammesso, e nemmeno continuare a formar parte dell' Ordine.*

IV. *Tre mesi dopo il cambio delle ratifiche le forze di S. M. B. evacueranno l' Isola, e le sue dipendenze: a quest' epoca essa sarà consegnata all' Ordine nello stato in cui si trova, purchè il Gran Maestro, o Commissarj*

Variazione dell' Articolo I.

(1) Art. I. *Le Isole di Malta, Gozo, e Comino saranno rese all' Ordine di S. Gio. Gerosolomitano, per essere da esso lui tenute alle stesse condizioni, alle quali le teneva prima della guerra, e sotto le seguenti stipulazioni.*

legalmente autorizzati, giusta gli antichi statuti, siano nell' Isola a prenderne possesso, e che la forza stipulata quì appresso vi sia giunta.

V. *Sarà eretta una lingua Maltese, che sarà mantenuta colle rendite territoriali ed i diritti commerciali dell' Isola.*

Questa lingua avrà delle dignità, degli appuntamenti, ed un convitto alla foggia delle altre; però le prove di nobiltà non saranno di rigore per l' ammissione de' cavalieri di detta lingua. D' altronde saranno essi ammissibili a tutte le cariche, e privilegj, egualmente che i cavalieri delle altre lingue. Gl' impieghi Municipali, Amministrativi e altri, civili e giudiciarj, di nomina del Governo dell' Isola, saranno occupati almeno per la metà da abitanti nativi di Malta.

VI. *La metà della guarnigione per lo meno dovrà sempre esser composta di Maltesi nativi: per il rimanente, l' Ordine avrà la facoltà di reclutare fra i nativi de' soli Paesi, i quali continueranno a possedere delle lingue. Il comando supremo di tutta la guarnigione dell' Isola, e la nomina degl' Ufficiali apparterranno al Gran-Maestro dell' Ordine.*

VII. *L' indipendenza delle Isole di Malta, Gozo e Comino, non meno che il presente accomodamento, sono posti sotto la protezione e garanzìa della Gran-Brettagna, della Francia, dell' Austria, della Spagna, della Russia, e della Prussia.*

VIII. *La neutralità permanente dell' Ordine è proclamata.*

IX. *I porti di Malta saranno aperti al commercio ed alla navigazione di tutte le nazioni, col carico di pagare alcuni dazj eguali, e moderati. Il prodotto di questi dazj sarà applicato al mantenimento della lingua Maltese, degli stabilimenti militari e civili dell' Isola e di un lazzeretto generale, aperto a tutte le bandiere.*

X. *Le sole Potenze Barbaresche sono eccettuate dalle disposizioni de' due articoli antecedenti, fino a che esse abbiano rinunziato al loro sistema di ostilità abituale. Verificandosi questo caso, le Potenze contraenti si obbligano a farle partecipare in Malta de' medesimi diritti che godono le altre Nazioni.*

XI. *L' Ordine, per lo spirituale e temporale, sarà regolato dai medesimi statuti vigenti all' epoca in cui i Cavalieri hanno evacuata l' Isola, inquanto però non vi sia derogato col presente.*

XII. *Le disposizioni enunciate negli Articoli* 4.°, 5.°, 7.°, 8.°, 10.°, *saranno convertite in Leggi e Statuti perpetui dell' Ordine nelle formule solite, ed il Gran-Maestro, come tutti i suoi successori, saranno tenuti di giurarne l'esatta osservanza.*

XIV. *S. M. S. fornirà un Corpo di mille uomini, per servire di guarnigione a Malta. Questo Corpo vi rimarrà un anno, da con-*

tarsi dal cambio delle ratifiche del presente Trattato. Non potrà esser composto che di antichi soldati, nativi degli stati di S. M. Siciliana.

XIV. Le diverse Potenze specificate nell' Arttcolo 7.° saranno invitate ad accedere alle prefate stipulazioni.

Sottoscritto G. Bonaparte, Cornvvallis.

Fine della Parte Seconda.